Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 215

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 luglio 2019

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 29) . . . . . *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 8
Plenaria . . . . . » 11

2ª - Giustizia:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 28
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 29
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 30

3ª - Affari esteri:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) . . . . . » 39

4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 40
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) . . . . . » 48

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 49

6ª - Finanze e tesoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) . . . . . » 61
Plenaria . . . . . » 61

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58) . . . . . » 65
Plenaria . . . . . » 65

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . *Pag.* 72
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 82

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 84
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78) . . . . . » 85

10ª - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62) . . . . . » 86
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 86
Plenaria . . . . . » 87

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43) . . . . . » 89
Plenaria . . . . . » 89

12ª - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96) . . . . . » 94
Plenaria . . . . . » 94

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27) . . . . . » 102

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 103

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 123
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 126
Ufficio di Presidenza . . . . . » 126

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato XIV intimidazioni mafiose nel giornalismo e informazione (Riunione n. 2) . . . . . » 128
Plenaria . . . . . » 128

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . » 131

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . » 132
Ufficio di Presidenza . . . . . » 133

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 134
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . » 135

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 136

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 16,35.

VERIFICA POTERI
Sostituzione di senatore della regione Lazio

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lazio a seguito delle dimissioni rassegnate per incompatibilità dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, delle quali il Senato ha preso atto nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del senatore GIARRUSSO *(M5S)* – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la senatrice dimissionaria è la signora Kristalia Rachele Papaevangeliu.

Sostituzione di senatore della regione Sicilia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Sicilia a seguito delle dimissioni rassegnate per incompatibilità dal senatore Raffaele Stancanelli, delle quali il Senato ha preso atto

nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del senatore URRARO *(M5S)* – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario è la signora Giovanna Petrenga.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 2 luglio 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

indi del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 2 luglio 2019

Sottocommissione per i pareri

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(1079) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1084) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1085) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1143) ***Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1225) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la necessità di indicare una data entro la quale l'accordo in sede di Conferenza unificata ivi previsto debba essere perfezionato.

La Sottocommissione conviene.

(1110) ***Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(716) ***ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2, comma 3, è necessario, nel rispetto del principio di uguaglianza, stabilire una percentuale identica di invalidità minima riconosciuta a tutti i soggetti presi in cura, nonché, quanto al riferimento all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, citare anche il comma 4, che riguarda proprio la sopravvenuta inabilità dei lavoratori. In subordine, laddove il riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore alle persone già occupate sia finalizzato unicamente a evitare la perdita del posto di lavoro, si dovrebbe riformulare il testo specificando che, per tali soggetti, l'invalidità temporaneamente riconosciuta, anche se inferiore, è da considerarsi pari al 60 per cento ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge n. 68 del 1999;

– all'articolo 4, comma 2, con riferimento alla composizione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, occorre:

a) prevedere il numero di esperti indicati dal Ministero della salute;

b) prevedere chi presiede la Commissione;

c) precisare a chi compete l'indicazione dei professionisti operanti nei centri di riferimento regionali;

d) individuare l'autorità cui compete il potere di nomina dei componenti.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

– all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di precisare il rinvio alla «legislazione vigente», elencando le norme cui si fa riferimento e, in ogni caso, riformulando il testo in modo da chiarire il carattere mobile e non fisso del rinvio stesso.

La Sottocommissione conviene.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.0.100/1 e 1.0.100 riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni.)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, si invita a precisare se tali disposizioni si applichino anche con riferimento alle convenzioni di cui al comma 1, oltre che alle erogazioni e agli accordi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(214-515-805-B) ***Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari***, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo; e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* ribadisce il voto contrario di Forza Italia, già annunciato dal senatore Vitali nella scorsa seduta. L'orientamento inizialmente favorevole, infatti, era connesso alla previsione di ulteriori interventi, che consentissero di inscrivere la riduzione del numero dei parlamentari in una riforma organica e complessiva. Al contrario, la maggioranza non ha rinunciato alla prospettiva di prevedere modifiche puntuali della Carta costituzionale, che tuttavia possono determinare squilibri, a suo avviso rischiosi per la tenuta del sistema democratico.

Ricorda che già nel 2005 Forza Italia, insieme ad Alleanza Nazionale e alla Lega Nord, propose di ridurre il numero dei deputati da 630 a 518 e quello dei senatori da 315 a 252, prevedendo al contempo il superamento del bicameralismo perfetto, con l'istituzione di un Senato federale, e la modifica della forma di Governo, in una logica, però, di *checks and balances*.

A suo avviso, con il disegno di legge costituzionale in esame non si intende migliorare la qualità e la speditezza dell'attività legislativa, quanto piuttosto sostenere o addirittura alimentare, con finalità demagogiche, il sentimento dell'antipolitica. Del resto, non sono stati quantificati con certezza i risparmi che discenderebbero da una riduzione del numero dei parlamentari, anzi a suo avviso si potrebbero anche determinare ulteriori oneri.

Tra l'altro, l'applicazione del sistema elettorale vigente a un numero di parlamentari ridotto nella consistente misura del 36,5 per cento, po-

trebbe produrre effetti distorsivi sotto il profilo della rappresentanza democratica, a causa di collegi uninominali di dimensioni eccessive, che comporterebbero campagne elettorali molto dispendiose e il rischio di fenomeni di voto di scambio.

Infine, ritiene che, in assenza di correttivi, la riforma influirà in modo negativo anche sull'elezione del Presidente della Repubblica, dei parlamentari all'estero e dei giudici della Corte costituzionale.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quando si concluderà la discussione generale. Fa presente, infatti, che nella giornata di domani è prevista una riunione del suo Gruppo proprio per discutere del nuovo orientamento di Forza Italia sul disegno di legge costituzionale in esame. Inoltre, in mattinata, a Napoli, si svolgeranno i funerali dell'ex senatore Pontone, venuto a mancare nella giornata odierna.

Alla luce di tali considerazioni, pur mantenendo una posizione favorevole sul provvedimento, preferirebbe rinviare il proprio intervento in discussione. Chiede quindi di prevedere termini più ampi per il dibattito, rinviandone la conclusione a giovedì 4 luglio o alla prossima settimana.

Il PRESIDENTE precisa che, nella scorsa seduta, si è convenuto di proseguire oggi la discussione generale, fino a quando vi saranno richieste di intervento. Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori di Assemblea per la prossima settimana.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* insiste nella propria richiesta, assicurando di non avere alcun intento dilatorio.

Il senatore SCHIFANI *(FI-BP)* interviene a sostegno della richiesta del senatore La Russa, nel rispetto di una prassi istituzionale consolidata, considerato tra l'altro che l'esame in Assemblea inizierà solo qualora sia stato approvato per tempo in Commissione.

Dopo aver ricordato che nella giornata di domani molti parlamentari parteciperanno alle esequie del senatore Pontone, ritiene opportuno che il dibattito prosegua senza forzature. Del resto, è evidente che le opposizioni non intendono adottare atteggiamenti ostruzionistici, non essendo previsto un elevato numero di iscritti a parlare.

Il senatore PARRINI *(PD)* si associa alle considerazioni del senatore Schifani. Nel ribadire l'assenza di intenti dilatori da parte del Partito democratico, che tuttavia mantiene un orientamento molto critico sul provvedimento, ritiene inopportuno non tenere conto delle esigenze segnalate dal senatore La Russa.

Il senatore GRASSI *(M5S)* si dichiara contrario a un ulteriore rinvio della discussione. Del resto, il provvedimento è ormai in seconda delibe-

razione e il testo non è più emendabile, per cui sarebbe preferibile concludere la discussione generale.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* precisa di non aver chiesto un rinvio, ma soltanto di fissare un termine preciso per la conclusione del dibattito, eventualmente per domani pomeriggio o giovedì mattina.

Il relatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver ricordato che in Commissione non è possibile prestabilire l'orario delle votazioni, sottolinea che la discussione generale era già iniziata nella seduta del 25 giugno, nel corso della quale sono intervenuti alcuni colleghi, tra cui il senatore Vitali, che aveva già esplicitato l'orientamento contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile proseguire la discussione generale.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* ritiene che sarebbe opportuno accogliere l'istanza rappresentata dal senatore La Russa, per una questione di correttezza nei rapporti istituzionali, anche al fine di non creare spiacevoli precedenti.

Il senatore SCHIFANI *(FI-BP)* ribadisce che, per una consolidata prassi di correttezza istituzionale e politica, il Presidente dovrebbe tenere conto delle esigenze motivate espresse da un Capogruppo, evitando di limitare i tempi del dibattito, tanto più che non vi sono urgenze particolari né intenti ostruzionistici. Qualora il Presidente intenda confermare la propria decisione, assunta in modo monocratico, dichiara che rinuncerà a intervenire in discussione generale.

Il senatore CASTALDI *(M5S)* ritiene eccessivo imputare al Presidente la volontà di forzare i tempi del dibattito, tra l'altro adducendo motivazioni pretestuose. La discussione generale è stata avviata la scorsa settimana, dunque il senatore La Russa avrebbe avuto il tempo necessario per un confronto all'interno del suo Gruppo sul nuovo orientamento assunto dagli esponenti di Forza Italia.

Conviene quindi con il senatore Grassi circa l'opportunità di concludere il dibattito su un provvedimento giunto ormai alla terza lettura.

Il senatore PARRINI *(PD)* osserva che all'ordine del giorno della Commissione vi sono altri importanti provvedimenti da esaminare, sui quali ci si può soffermare nella seduta odierna, per cui ritiene irragionevole la volontà di concludere oggi la discussione generale sul disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Il PRESIDENTE ribadisce la propria intenzione di proseguire la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* chiede un'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'eventuale rifiuto di accogliere anche questa richiesta sarebbe irragionevole, dal momento che non si verificherebbe un rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto per martedì 9 luglio.

Si potrebbe pensare, allora, che la volontà della maggioranza di concludere in fretta l'*iter* di questo provvedimento risponda solo a esigenze mediatiche, una decisione politica di parte, volta a rafforzare una maggioranza di Governo in difficoltà.

Chiede che la propria proposta sia posta in votazione.

Il relatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che la proposta del senatore La Russa sia inammissibile in questa fase, essendo già iniziata la discussione del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il PRESIDENTE conferma la propria decisione di proseguire la discussione generale.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* ricorda di essere stato tra i primi, in passato, a prefigurare una diversa composizione delle Camere. Tale innovazione, però, era posta in relazione ad altre modifiche, quali l'elezione diretta del Capo dello Stato, una maggiore autonomia delle Regioni, il superamento del bicameralismo perfetto, una profonda revisione dei Regolamenti parlamentari.

A suo avviso, la sola riduzione del numero dei parlamentari, invece, potrebbe compromettere la funzionalità del Parlamento: a tale proposito, sarebbe necessario prevedere una modifica delle norme regolamentari di Camera e Senato sulla composizione dei Gruppi, in quanto altrimenti solo i partiti più grandi potrebbero agevolmente raggiungere il numero minimo necessario.

Esprime disappunto per il rifiuto della Presidenza di accogliere l'esigenza rappresentata a nome del proprio Gruppo di differire la conclusione del dibattito per consentire una più ampia partecipazione. A suo avviso, sarebbe stato preferibile un atteggiamento più conciliante, anche per favorire un'intesa più larga, soprattutto dopo il mutamento di opinione dei rappresentanti di Forza Italia, il cui Gruppo è il secondo in Senato per consistenza numerica.

Pur mantenendo al momento una posizione favorevole sulla riduzione del numero dei parlamentari, annuncia che non parteciperà al voto, abbandonando immediatamente i lavori della Commissione.

Il senatore SCHIFANI *(FI-BP)*, preso atto che il senatore La Russa ha esercitato il proprio diritto a intervenire nel dibattito, sebbene sia stata respinta la sua legittima richiesta di avere tempi più ampi a disposizione, reputa a questo punto opportuno partecipare alla discussione generale.

Nel ritenere che la volontà della maggioranza di affrettare i tempi sia determinata da esigenze di tipo mediatico, sottolinea che la perplessità del proprio Gruppo riguarda non tanto la riduzione del numero dei parlamentari, che in passato è stata proposta anche dal centro-destra, quanto l'inopportunità di modificare la Costituzione con interventi puntuali, senza una visione complessiva.

Ricorda che, in prima lettura, Forza Italia aveva votato a favore del provvedimento ma esprimendo una riserva e cioè che, nel frattempo, la maggioranza formulasse ulteriori proposte di modifica. Per esempio, sarebbe stato necessario definire con più precisione il riparto di competenze tra Stato e Regioni, per evitare che continui ad aumentare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle materie di legislazione concorrente, con conseguente situazione di paralisi e incertezza per gli enti locali. Si sarebbe potuto altresì intervenire sulla forma di Governo, in linea con le attese dei cittadini, ed emanare provvedimenti attuativi degli articoli 49 e 111 della Costituzione. Sarebbe stato preferibile, infine, differenziare i compiti delle Camere. Su queste riforme, Forza Italia avrebbe offerto il proprio contributo, con un approccio responsabile e collaborativo.

Conclude censurando ancora una volta la gestione dei lavori da parte della Presidenza, che – a suo avviso – ha incomprensibilmente rifiutato di rinviare la conclusione del dibattito a giovedì.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo in replica, ricorda che già in occasione del dibattito in prima lettura vi è stato un ampio dibattito circa l'opportunità di prevedere modifiche puntuali della Costituzione, anche in vista di un eventuale *referendum* confermativo, al fine di evitare quesiti eccessivamente complessi. Respinge, quindi, le critiche, secondo cui – senza una riforma organica – vi sarebbe addirittura il rischio di alterare gli equilibri delle istituzioni democratiche.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che il provvedimento era già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la scorsa settimana, ma successivamente era stato previsto un rinvio al 9 luglio proprio perché non c'erano ragioni di urgenza. Infatti, la Camera dei deputati non potrà esaminare il testo prima dell'inizio di agosto, non essendo ancora trascorsi i tre mesi per la seconda deliberazione, previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ritiene, quindi, che il dibattito sia stato svolto in tempi congrui.

Conclude auspicando che la legge costituzionale sia sottoposta a *referendum* confermativo, in modo da consentire un ampio confronto pubblico sull'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* interviene in dichiarazione di voto, domandandosi il senso dell'atteggiamento di chiusura assunto dalla Presidenza a fronte della richiesta di rinvio del senatore La Russa, a suo avviso riscontrabile nella fretta della maggioranza, che intende presentare al popolo un provvedimento che ammicca al sentimento antipolitico. Per questa stessa ragione, ritiene anche che il mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi e la celebrazione di un *referendum* possano essere uno scenario auspicato dalle forze di governo.

Si tratta però, a suo avviso, di una politica di breve termine, che non tiene conto della prospettiva futura del Paese e gioca sulla diffidenza verso l'istituzione parlamentare.

Pur convinto della necessità di una riduzione del numero dei parlamentari, ribadisce che la propria parte politica ritiene necessario accompagnarla ad alcune altre riforme, come un ripensamento del bicameralismo perfetto, che avrebbe consentito di conseguire la maggioranza dei due terzi. Evidenzia anche il rischio che la sola riduzione abbia effetti disfunzionali sull'attività parlamentare, a partire dalle commissioni, che si troverebbero ad operare con una composizione particolarmente ridotta.

Manifesta poi stupore per l'atteggiamento masochistico assunto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che risulterebbe particolarmente svantaggiato da un rinnovo delle Camere nella loro composizione ridotta, anche se, forse, occorre tenere conto della contemporaneità con l'istituzione del *referendum* propositivo, fortemente voluto da quella parte politica e passibile di indebolire ulteriormente l'istituzione parlamentare.

Nel preannunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, precisa che questa posizione non è finalizzata alla conservazione di seggi, ma dettata da senso di responsabilità, poiché la riduzione degli eletti, se adottata isolatamente, renderà meno fluide le procedure parlamentari e ridurrà gli spazi di rappresentanza. A tal fine sarebbe stato sufficiente almeno accompagnare questa revisione costituzionale a una reale riforma della legge elettorale.

Il senatore PARRINI *(PD)* si associa alla denuncia dello strappo consumatosi poc'anzi con la mancata concessione del rinvio della discussione, il che trova giustificazione solo nei rapporti interni tra le forze di governo. Si tratta a suo avviso di un provvedimento demagogico, che cerca un facile consenso senza affrontare il tema reale dell'efficienza delle Camere. Anche per quanto riguarda i risparmi prospettati, che ammonterebbero a 45 milioni di euro annui, si tratta di ben poca cosa rispetto alle decine di miliardi di euro che ogni anno lo Stato italiano versa ai propri creditori a motivo dell'elevato differenziale nel rendimento dei titoli di stato rispetto agli altri *partner* europei: una politica del Governo più responsabile permetterebbe di ottenere vantaggi economici assai più ampi.

Nel merito, ricorda come non si sia inteso interrogarsi sui limiti del bicameralismo paritario, né su un ripensamento dei rapporti centro-perife-

ria, né sulle necessarie riforme dei Regolamenti parlamentari: si tratta di un intervento superficiale che non porterà vantaggi ma anzi, accompagnato dalla modesta riforma della legge elettorale, produrrà collegi uninominali di estensione senza pari in Europa, condannando peraltro le regioni più piccole a non avere, a causa delle soglie implicite, rappresentanti dell'opposizione in Senato.

Sarebbe stato ben più utile per il Paese dedicarsi all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti politici, ma comprende che ciò richiederebbe requisiti di trasparenza interna e democraticità che non si riscontrano nell'organizzazione delle attuali forze di maggioranza.

Preannuncia quindi un voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* conferma a nome del proprio Gruppo il voto favorevole già espresso in sede di prima deliberazione, ricordando tuttavia come i movimenti politici che rappresentano in Senato le minoranze linguistiche aspirerebbero a una ben più ampia riforma in senso federale dello Stato e della Camera alta.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge, che è approvato dalla Commissione.

(1089) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato D'UVA ed altri. – Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di*** **referendum**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore GRASSI *(M5S)*, anche a nome del collega Augussori, dà conto della disponibilità ad accogliere modifiche al testo nel senso prospettato da diverse proposte emendative.

A seguito di una richiesta avanzata dal senatore VITALI *(FI-BP)*, a motivo dell'imminenza della seduta dell'Assemblea, la fase dell'illustrazione degli emendamenti è rinviata alla seduta convocata per domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(720) ***BARBONI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

(959) ***CROATTI. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, per la cui espressione si attende l'invio della relazione tecnica da parte del Governo, auspicando che ciò avvenga in tempi tali da consentire la sottoposizione all'Assemblea secondo il calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati

(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***

(200) ***BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***

(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***

(546) ***ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(1020) ***Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***

(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE informa che la relatrice Giammanco ha presentato alcuni emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato, e che sono stati inoltre presentati alcuni subemendamenti ad essi riferiti, anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Esame e rinvio)

Il presidente BORGHESI*(L-SP-PSd'Az)*, relatore, riferisce sullo schema di decreto ministeriale in esame, che interviene sull'organizzazione e il servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

In particolare, il provvedimento riscrive interamente il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi», emanato in attuazione dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2007, prevedendone la relativa abrogazione.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento è finalizzato a conferire organicità, chiarezza e precisione alle disposizioni concernenti il servizio svolto dagli *steward*. Al riguardo, segnala che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge n. 28 del 2003, ha formulato osservazioni e proposte di modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2007 volte a riordinare la disciplina dello *stewarding* in un'ottica di maggiore sicurezza e fruibilità degli impianti sportivi.

Nel dettaglio, lo schema in esame si compone di 9 articoli e di 5 allegati. In questi ultimi sono confluite numerose disposizioni tecniche presenti nell'articolato del precedente decreto ministeriale.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando le fonti normative cui intende dare attuazione.

Nello specifico, il decreto stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine.

Il decreto individua, inoltre, gli ulteriori servizi affidati al citato personale relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di personale appartenente alle Forze di polizia.

È poi ampliato il precedente ambito di operatività – limitato agli impianti con capienza superiore ai 7.500 posti – prevedendo che il provvedimento trovi applicazione in tutti gli impianti sportivi dove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore ai 7.500 posti. Si segnala, in proposito, che la relazione illustrativa rileva come tale regola trovi già applicazione in forza del protocollo stipulato nel 2014 tra l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la Lega Pro.

L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini ricorrenti nel decreto e negli allegati.

L'articolo 3 individua i servizi che possono essere svolti dagli *steward* e delinea il sistema di figure professionali sulle quali è organizzato lo *stewarding*. È inoltre demandata all'allegato D la definizione delle modalità di collaborazione con le Forze di polizia e dei servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo. All'allegato E è invece affidata la definizione delle caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli *steward.*

L'articolo 4 rinvia all'allegato A per la definizione dei requisiti e delle modalità di selezione degli *steward* e all'allegato C per le modalità di formazione. Prevede, inoltre, l'istituzione, per ogni figura professionale, del libretto professionale personale – come definito nell'allegato E – che, insieme all'abbigliamento di riconoscimento, rappresenta uno degli strumenti per l'individuazione degli *steward*.

L'articolo 5 definisce le specifiche responsabilità connesse al servizio di *stewarding* ricadenti sulle società organizzatrici delle competizioni calcistiche. Sono inoltre precisate le modalità alternative alla gestione diretta da parte della società sportiva, con le quali possono essere assicurati i servizi di *stewarding*, quali contratti di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati.

L'articolo 6 dispone che la qualificazione delle strutture formative, obbligatoria per lo svolgimento delle attività di formazione degli *steward*, sia attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Sono inoltre precisate le modalità di rilascio dell'attestazione, prevedendo che l'Osservatorio possa avvalersi delle Questure per i controlli sulla veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative. Sono contemplati i casi di revoca da parte dell'Osservatorio ed è prevista l'istitu-

zione di un Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward*, pubblicato sul sito web dell'Osservatorio.

L'articolo 7 prevede che le Questure tengano aggiornato l'elenco degli *steward*, compilato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative, al fine di verificare periodicamente la permanenza in capo al personale dei requisiti necessari. Sono, infine, previste le ipotesi in cui il Prefetto dispone il divieto di impiego degli *steward* negli stadi.

L'articolo 8 prevede che il provvedimento entri in vigore a decorrere dal 1º agosto 2019, per poter essere applicato con la nuova stagione calcistica. Al riguardo, è importante che questa Commissione, acquisite le osservazioni della 5ª e della 7ª, si esprima tempestivamente.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 897, 182, 200, 262, 264, 546, 1020

Art. 1.

1.100
GIAMMANCO, *relatrice*

Sostituire le parole: «dell'articolo 25» *con le seguenti:* «degli articoli 24, 25 e 26».

1.101
GIAMMANCO, *relatrice*

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

1.102/1
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.102, sostituire le parole «statali e paritarie» *con le seguenti:* «statali, paritarie e private».

1.102
GIAMMANCO, *relatrice*

Al comma 1, dopo le parole: «scuole dell'infanzia» *inserire le seguenti:* «statali e paritarie».

Art. 2.

2.100/1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «statali e paritarie» *con le seguenti:* «statali, paritarie e private».

2.100

Giammanco, *relatrice*

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «scuole dell'infanzia» *inserire le seguenti:* «statali e paritarie».

2.101/1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 2.101, dopo le parole: «dell'Unione europea,» *inserire le seguenti:* «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

2.101

Giammanco, *relatrice*

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea,».

Art. 4.

4.100

Giammanco, *relatrice*

Al comma 9, alle parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», *premettere le seguenti:* «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

4.101

GIAMMANCO, *relatrice*

Al comma 9, alla lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

1. sostituire le parole: «nelle strutture» *con le seguenti:* «nei servizi, nelle scuole e nelle strutture»;

2. aggiungere in fine le seguenti parole: «, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale».

4.102/1

IORI, PARRINI, MALPEZZI, FARAONE, PATRIARCA

All'emendamento 4.102, al comma 11, dopo le parole: «di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9».

4.102

GIAMMANCO, *relatrice*

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, i responsabili legali dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

11-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile legale del servizio, della scuola o della struttura nel quale è avvenuto un fatto di reato previsto dagli articoli 572, 581 e 582 del codice penale, che viola gli obblighi di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 e la sanzione accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da uno a tre anni.

11-*ter*. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 11 e 11-*bis* si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.

Art. 6.

6.100
GIAMMANCO, *relatrice*

*Al comma 1, capoverso «582-*bis*», apportare le seguenti modificazioni:*

1. dopo le parole: «socio-educative» *inserire le seguenti:* «o socio-assistenziali»,

2. *sostituire le parole:* «aumentata di un terzo» *con le seguenti:* «aumentata da un terzo alla metà».

Art. 7.

7.100/1
IORI

*All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere la lettera 6-*ter.

7.100
GIAMMANCO, *relatrice*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 463 del codice civile, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

"6-*bis*) chi ha commesso, in danno di minori, anziani o disabili, della cui successione si tratta, lesioni gravi o gravissime o maltrattamenti;

6-*ter*) chi, avendone la custodia o dovendone avere cura, abbia abbandonato la persona della cui successione si tratta quando era minore degli anni quattordici, ovvero incapace, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa."».

Art. 9.

9.100/1

MALPEZZI, IORI, PARRINI, FARAONE, Assuntela MESSINA, PATRIARCA

All'emendamento 9.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4 nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo specifico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione delle risorse occorrenti per l'operatività dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente comma.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.100

GIAMMANCO, *relatrice*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *(Norme finanziarie) – 1.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-*septies*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

101ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che per un sopravvenuto impedimento del rappresentante del Governo non è possibile oggi discutere gli argomenti in sede redigente.

Rispetto ai disegni di legge n. 1200 e connessi sulla violenza di genere avverte che la Commissione bilancio è convocata in seduta pomeridiana e in tale occasione dovrebbe rendere parere sugli emendamenti.

Avverte quindi che il calendario dei lavori è conseguentemente modificato.

La Commissione prende atto.

Interviene la senatrice MODENA *(FI-BP)* rilevando criticamente che oggi non è stato possibile procedere con l'esame dei disegni di legge n. 1200 e connessi per l'assenza del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE precisa in realtà che l'esame dei provvedimenti citati non si è potuto svolgere per via della mancanza del parere della Commissione bilancio.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* stigmatizza tale ritardo che imputa al Governo che, a suo dire, non avrebbe fatto pervenire i necessari elementi di valutazione alla Commissione bilancio affinché potesse rendere tempestivamente il parere richiesto.

Prende atto del fatto che il Ministro della giustizia, nonostante i ripetuti solleciti, non abbia ancora dato disponibilità per venire a riferire dinanzi alla Commissione e insiste pertanto nel richiederne la convocazione.

Il senatore DAL MAS *(FI-BP)* si associa alla richiesta della senatrice Modena.

Anche il senatore CALIENDO *(FI-BP)* si associa alla medesima richiesta.

Il PRESIDENTE informa di aver inviato una comunicazione scritta al Ministro della giustizia per informarlo delle istanze formulate dalla Commissione.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* interviene precisando che a suo parere l'impossibilità di trattare i provvedimenti n. 1200 e connessi è da imputare esclusivamente al ritardo della Commissione bilancio nel rendere il richiesto parere dovuto al fatto che la medesima Commissione è stata nei giorni scorsi molto impegnata con la conversione del decreto-legge crescita.

CONVOCAZIONI ULTERIORI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi alle ore 14,45 e domani, mercoledì 3 luglio alle ore 13,30. La seduta già convocata per domani, mercoledì 3 luglio alle ore 10 è anticipata alle ore 9,30. Restano invariate le restanti convocazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

Sottocommissione per i pareri

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12ª Commissione:

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***: parere favorevole con osservazione sull'emendamento 1.0.100 nonché sul subemendamento 1.0.100/1;

(1201) ***Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati parere favorevole con osservazioni.

Plenaria

102ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore16.

IN SEDE REDIGENTE

(1129) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza***

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1129) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, svolgendo le funzioni del relatore senatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla seduta di oggi, procede all'illustrazione del provvedimento.

Osserva che esso, al fine di conferire maggiori strumenti al corpo della polizia penitenziaria nella lotta alla criminalità organizzata, ritiene necessario l'inserimento della polizia penitenziaria nell'ambito degli organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata, attraverso la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n.152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.203 del 1991.

Si propone con il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo, la modifica dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge n.152 del 1991 al fine di valorizzare la specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario e consentire, in particolare, al Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria– servizio centrale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, per delitti di criminalità organizzata e terrorismo, di disporre dello strumento per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata svolte sul territorio nazionale.

Si propone inoltre, la modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, conferendo organicità alle numerose applicazioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del Corpo già oggi assegnati a diverse procure della Repubblica.

La prospettata modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale consentirebbe l'inserimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, assicurando la completa equiparazione di tutte le forze di polizia.

L'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, oltre a garantire l'effettiva parificazione delle quattro Forze di polizia, non comporta variazioni nelle aliquote di organico delle altre componenti, che ogni biennio è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

Nello specifico, la nuova previsione normativa intervenendo sulla disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 e, per il Corpo della guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo2001, n.68, prevede di ammettere anche la polizia penitenziaria all'uso dei droni al fine di garantire la sicurezza penitenziaria, in particolare le traduzioni e i piantonamenti, l'attività di contrasto alle evasioni, il governo dell'ordine e della disciplina in ambito penitenziario, oltre che quelle funzioni di polizia che le norme in vigore assegnano al Corpo.

Si propone poi, al fine di sostenere le funzioni e l'operato dei tribunali, e soprattutto al fine di migliorare la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura medesima, l'istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza.

La relativa dotazione organica sarà stabilita con decreto del Ministero della giustizia.

Si prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica provvedendosi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1293) ***Deputato Alessia MORANI. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile***, approvato dalla Camera dei deputati

(167) ***Julia UNTERBERGER. – Modifiche all'articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile***

(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1293) ***Deputato Alessia MORANI. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile***, approvato dalla Camera dei deputati

(167) ***Julia UNTERBERGER. – Modifiche all'articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* illustra i provvedimenti in titolo che apportano ambedue modifiche alla legge sul divorzio, intervenendo in particolare, sulla disciplina relativa alla determinazione dell'assegno divorzile.

Il disegno di legge n. 1293, di iniziativa dell'on. Morani e già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di tre articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 relativo al procedimento contenzioso di divorzio.

Attualmente tale disposizione prevede, al comma 12, che all'udienza di trattazione nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Dunque la legge consente che il giudice possa pronunciarsi immediatamente sullo *status* con sentenza non definitiva per poi consentire la prosecuzione del processo per le questioni economiche.

Il disegno di legge, nell'abrogare il comma 12 dell'articolo 4 della legge sul divorzio, integra il comma 8 del medesimo articolo prevedendo che, su richiesta di parte, il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. É confermata la impugnabilità di tale sentenza non definitiva con appello immediato.

L'articolo 2 interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio. È opportuno rilevare che le previsioni di tale articolo sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 1 del congiunto AS 167, di iniziativa della senatrice Unterberger.

È modificato in primo luogo il sesto comma dell'articolo 5. In base al nuovo comma sesto, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro un assegno che deve essere determinato tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma dell'articolo 5.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge) individua gli elementi da valutare per la determinazione del *quantum* dell'assegno periodico.

In particolare il tribunale deve tenere conto: della durata del matrimonio; delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a

trovarsi a seguito della fine del matrimonio; dell'età e dello stato di salute del soggetto richiedente; del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; del patrimonio e del reddito netto di entrambi (rispetto alla normativa vigente la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi). della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea («dovuta a ragioni contingenti o superabili»), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo.

Con l'inserimento di un nono comma il disegno di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o «stabile convivenza» del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25, della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 3 della proposta di legge approvata dalla Camera- il cui contenuto è analogo a quello dell'articolo 2 dell'Atto Senato n. 167 – contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(835) ***DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria***

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,***

di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(835) ***DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria***

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* osserva che il disegno di legge n. 812 a sua firma presenta notevoli affinità con il disegno di legge n. 835 e pertanto auspica una riflessione unitaria su entrambi i testi legislativi.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ricorda invece che nelle precedenti legislature non si è mai riusciti a trovare l'accordo per l'approvazione di un testo legislativo sulla diffamazione a mezzo stampa e ritiene quindi opportuno privilegiare il percorso del disegno di legge n. 835, di portata più limitata, senza rischiare un mancato consenso su tematiche più ampie.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* ritiene a sua volta opportuna una trattazione più celere che si basi sul disegno di legge n. 835.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* non condivide quanto espresso dal senatore Crucioli ricordando che tali ragioni di celerità non sussisterebbero dal momento che nella precedente legislatura si è già provveduto ad una

disciplina della lite temeraria modificando le previsioni del codice di procedura civile.

Il PRESIDENTE fa presente che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute e che il relatore, fatti i necessari approfondimenti, sottoporrà alle Commissioni una proposta sul prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(755) ***OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito***

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(755) ***OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito***

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente OSTELLARI avverte che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire nella presente seduta, il seguito dell'esame è rinviato.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati

(174) ***Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-*ter-decies*, 609-*quaterdecies *e 609-*quindecies*, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati***

(229) ***Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-*septies *e dall'articolo 612-*bis *del codice penale***

(295) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 609-*septies *del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter *e 609-*quater *del medesimo codice***

(335) ***BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti***

(548) ***Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-*septies *del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***

(662) ***Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il PRESIDENTE informa che in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, il seguito dell'esame proseguirà nelle prossime sedute.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* riformula l'emendamento 01.2 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 17

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, alle ore 17, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

Art. 01.

01.2 (testo 2)
CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

01.2
CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

INCONTRO CON I MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (CGIE)

DIFESA (4ª)

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il comandante del Comando logistico della Marina militare, ammiraglio di squadra Eduardo Serra.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente TESEI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del comandante del Comando logistico della Marina militare, ammiraglio di squadra Eduardo Serra, in relazione all'affare assegnato sullo stato e sulle funzioni degli enti dell'area industriale della difesa (n. 257)

La presidente TESEI rivolge un indirizzo di saluto all'ammiraglio Serra, ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestualmente la parola.

L'ammiraglio SERRA illustra innanzitutto in che modo gli arsenali si inquadrano nella struttura organizzativa della Marina deputata all'assolvimento della funzione logistica. È possibile infatti individuare tre fondamentali aree di competenza: una prima area, posta alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina, deputata alla definizione delle linee di indirizzo della funzione logistica, una seconda area, quella amministrativa, responsabile dell'acquisizione di beni, servizi e sistemi complessi operati dalla Forza Armata ed una terza area, quella tecnico-operativa, che si occupa della gestione dei sistemi nel corso della propria vita operativa, dalla fase di progettazione sino alla alienazione a fine vita.

Le dirette attribuzioni del Comando Logistico, quale elemento di vertice di Forza Armata deputato a garantire il supporto logistico e manutentivo alla Flotta, interessano gli ultimi due ambiti. In particolare, tale funzione strategica viene assolta attraverso un articolato sistema di comandi ed enti dipendenti che comprende gli arsenali militari, le direzioni di munizionamento, i centri di ricerca, i magazzini per la gestione e la distribuzione delle parti di ricambio per i mezzi operativi, le stazioni appaltanti per l'acquisizione di beni e servizi o per la stipula dei contratti, gli enti che garantiscono il supporto sanitario al personale militare e gli organi esecutivi del genio della Marina per la gestione e manutenzione dell'ingente patrimonio infrastrutturale.

In questo complesso sistema ai tre arsenali militari della Marina (ubicati nei tre principali poli aeronavali di Taranto, La Spezia ed Augusta), è assegnata la missione di garantire l'efficienza delle navi e dei sommergibili attraverso l'esecuzione di cicli manutentivi programmati di tipo preventivo, ovvero interventi correttivi per la riparazione di avarie non risolvibili con il personale tecnico di bordo, impiegando le competenze tecniche specializzate delle maestranze e le infrastrutture industriali. Inoltre, gli arsenali assicurano alcune attività in supporto alle stazioni navali e agli enti a terra della Marina, di altre Forze armate ovvero di altre amministrazioni dello Stato. Negli anni recenti, infine, sono state affidate agli Arsenali alcune attività manutentive in favore dell'industria nazionale ed internazionale o nel settore della cantieristica privata che si inquadrano nel più ampio contesto delle attività a duplice uso sistemico che il Dicastero svolge ormai diffusamente, mettendo a disposizione dell'intero sistema-paese le proprie professionalità, con importanti ritorni in termini di mantenimento e sviluppo del *know-how*, dell'indice di produttività e dell'autosostentamento finanziario (rileva, sul punto, una proficua collaborazione posta in essere con il comando logistico della Marina francese).

L'oratore prosegue il proprio intervento osservando che la genesi degli stabilimenti di lavoro della Marina risale al periodo appena successivo all'unità. Gli Arsenali erano infatti stabilimenti militari deputati alla costruzione ed alla riparazione del naviglio da guerra. La costruzione delle navi presso gli Arsenali, protrattasi fino agli anni '20 dello scorso secolo, fu in seguito affidata all'industria nazionale, lasciando agli Stabilimenti Militari le funzioni manutentive.

Il modello organizzativo, in particolare, ricalca essenzialmente una struttura di tipo cantieristico, fondata su infrastrutture ed impianti quali assetti pregiati per la conduzione delle attività manutentive navali (come i bacini di carenaggio, le banchine, le officine, i laboratori e i magazzini; inoltre, per il supporto delle adiacenti basi navali e comandi a terra gli arsenali garantiscono servizi come, ad esempio, i trasporti, i sollevamenti, la distribuzione e la conversione di energia elettrica), risorse umane specializzate (costituite da una limitata aliquota di personale militare ed una importante compagine di personale civile ad elevato profilo tecnico, deputata allo svolgimento delle attività manutentive dirette), e capacità autonoma di acquisire beni, lavori e servizi dall'esterno per esigenze non soddisfacibili con risorse interne.

Negli ultimi decenni, dal dopoguerra agli anni 2000, l'innovazione tecnologica e l'evoluzione del contesto politico, economico e sociale hanno però determinato ridimensionamenti e trasformazioni degli arsenali, con una progressiva riduzione del personale addetto, un crescente incremento delle attività manutentive svolte in «*outsourcing*» e una diffusa carenza di risorse per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture e l'aggiornamento degli impianti. Dagli anni 2000 in poi, inoltre, la progressiva evoluzione tecnologica e la crescente complessità dei sistemi imbarcati sulle navi e sui sommergibili ha indotto la Marina a ridefinire il supporto logistico manutentivo con un approccio integrato basato sul pieno coinvolgimento dell'industria privata responsabile della progettazione e realizzazione delle nuove costruzioni (la così detta *design authority).*

L'orientamento logistico è stato avviato con i programmi di realizzazione della portaerei «Cavour» e dei cacciatorpediniere della classe «Orizzonte» dove si prevedeva infatti, fin dall'acquisizione, anche un contratto di *Temporary Support* (TS) con cui si commissionava all'industria la manutenzione per un periodo limitato di tempo (5 anni). Tale modello ha poi trovato piena attuazione con il programma delle fregate europee multi missione «FREMM», per il quale è stato predisposto un contratto ancor più esteso di *Temporary Global Support* (TGS) maggiormente innovativo e collegato al mantenimento di determinati livelli di disponibilità operativa. Infine, nell'ambito del programma di rinnovamento navale avviato nel 2015 (con la cosiddetta «Legge navale»), l'impostazione generale adottata è stata similare a quanto fatto per FREMM, con l'estensione del periodo di copertura dei contratti di supporto globale da 5 a 10 anni.

L'oratore precisa quindi che, in generale, il concetto di approccio logistico integrato nel settore della manutenzione navale, distingue tra attività manutentive di primo e di secondo livello, affidate agli equipaggi di bordo con l'eventuale supporto dei servizi di efficienza delle basi navali. Le manutenzioni di terzo livello sono invece affidate alle avanzate competenze tecniche delle maestranze degli arsenali, mentre quelle di quarto livello sono eseguite dall'industria privata – principalmente dalla citata *Design Authority* . In sintesi, il concetto consolidato di *Life Cycle Management* per una Nave di nuova costruzione oggi prevede, nei primi 10 anni di vita operativa, un contratto che include soste manutentive di breve du-

rata e due soste manutentive di aggiornamento al quintio ed al decimo anno, nonché un contratto di *Continuous Improvement Logistic Support* di cinque anni, rinnovabile, per estendere il supporto logistico integrato ai soli impianti strategici ovvero ai sistemi ed impianti dove la manutenzione non è gestibile con le maestranze degli arsenali.

Di fatto, tuttavia, per le unità di nuova costruzione – sempre più frequentemente realizzate in *partnership* tecnologica con altri Paesi Europei – l'iniziale esternalizzazione delle manutenzioni più complesse, quelle di terzo livello tradizionalmente affidate agli Arsenali e quelle di quarto livello, si è resa necessaria a causa della complessità tecnologica dei nuovi impianti e sistemi imbarcati e della contestuale esigenza per gli stabilimenti di lavoro di specializzare le proprie maestranze e adeguare le strutture ai nuovi requisiti richiesti, nell'ottica di re-internalizzare le attività in specifici settori di eccellenza come, ad esempio, quelli relativi alle manutenzioni degli impianti di artiglieria, delle girobussole, degli allineamenti delle batterie, delle manutenzione ai periscopi, e così via. Tali attività *in-house,* ad elevata specializzazione affiancano oggi, negli stabilimenti quelle già internalizzate in altri settori a medio contenuto tecnologico dove, negli anni recenti, è stata creata una competenza produttiva.

L'internalizzazione delle attività a medio contenuto tecnologico comporta pertanto benefici conseguibili in termini di contenimento della spesa ed un aumento della produttività in tale ambito è quello maggiormente compatibile con gli investimenti effettuati nel tempo per il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture degli Arsenali. Di contro, non è ritenuta efficace la re-internalizzazione delle attività a basso contenuto tecnologico che hanno una incidenza minore sui costi delle prestazioni acquistate (circa il 7 per cento), e che comporterebbero cospicui investimenti iniziali in attrezzature e macchinari, la cui disponibilità può ancora essere reperita nell'ambito dell'indotto industriale locale. Quest'ultima considerazione fa emergere, inoltre, l'importanza del contributo degli arsenali anche nell'alimentare il volano dell'attività industriale delle imprese dell'area locale, con positivi effetti sul tessuto socio-economico regionale.

Tra le attività ad alto contenuto tecnologico, che in generale valgono tra il 20 ed 30 per cento della spesa per esternalizzazioni, gli arsenali mantengono, oggi, le competenze relative alle attività specialistiche, oltre che alle attività collocabili sul mercato tramite le permute e quelle la cui esecuzione con manodopera interna deve essere mantenuta per motivi di prontezza operativa della flotta o per il mantenimento in servizio di sistemi non più in produzione e su cui non è opportuno investire cospicue risorse per l'ammodernamento.

Con riferimento alle attività produttive recenti, osserva quindi che, nel triennio 2016-18 gli arsenali hanno sviluppato le soste manutenzioni su 34 unità della Marina esternalizzando alcune delle attività manutentive ed acquisizione di beni o servizi per un volume complessivo pari a circa 85 milioni di euro. Prendendo a riferimento il suddetto intervallo temporale si è, inoltre, rilevato un valore percentuale di attività eseguite con risorse interne pari a circa il 15 per cento per gli arsenali di La Spezia e

Taranto e pari a circa il 23 per cento per l'arsenale di Augusta rispetto all'esigenza manutentiva complessiva. Inoltre gli arsenali hanno fatto ricorso all'istituto della «permuta di beni e servizi» offrendo sul mercato, nei periodi di tempo non impiegati per le esigenze di manutenzione della flotta, i propri assetti e servizi pregiati a favore dell'industria e della cantieristica privata, in cambio di fornitura di materiali ed attività manutentive prevalentemente orientate all'adeguamento del parco infrastrutturale. Infine, relativamente all'attività di riciclo delle navi dismesse, presso l'arsenale di La Spezia è stato sviluppato un progetto pilota per la demolizione *in loco* di mezzi non trasferibili verso altre sedi, affidando alla Agenzia industrie difesa la demolizione di alcune vecchie unità nei bacini dell'Arsenale.

L'oratore passa poi ad illustrare le principali criticità che affliggono oggi gli arsenali, essenzialmente riconducibili alla contrazione degli organici del personale civile a causa del così detto blocco del *turn-over*, e dalla mancanza di adeguati investimenti in impianti ed infrastrutture.

L'analisi dei conti economici evidenzia infatti una serie di aspetti determinanti la modesta produttività ed efficienza degli stabilimenti, come evidenziato in una recente relazione della Corte dei Conti. La percentuale delle ore lavorative effettivamente impiegate nelle attività produttive risulta essere limitata rispetto al monte ore disponibile, in ragione di uno sbilanciamento del personale verso le attività amministrative, così come contenute sono le percentuali degli interventi operativi svolti a fronte dei costi delle strutture organizzative sostenuti.

I predetti, mancati obiettivi di produttività ed efficienza conseguiti sono riconducibili alla progressiva riduzione del personale civile, che ha interessato maggiormente le figure tecniche direttamente connesse alle manutenzioni navali, e alla inadeguatezza ed instabilità dei flussi finanziari dei settori esercizio ed ammodernamento che inibiscono all'origine la possibilità di efficientare il sistema, orientandolo sempre più all'esternalizzazione intesa come forma emergenziale di compensazione della progressiva erosione delle capacità interne e non già come modello di ottimizzazione del potenziale produttivo.

Anche il citato ricorso ai contratti precedentemente citati, e denominati «TGS», «TS» o «CILS», rappresenta una soluzione parziale in quanto non copre l'intera esigenza manutentiva nel tempo e presuppone nel frattempo il travaso di capacità dall'industria alle maestranze che si è realizzato solo parzialmente, a causa dell'elevata età media del personale civile operante nei settori tecnici che implica un orizzonte temporale di lavoro residuo spesso marginale a cui segue l'avvio in quiescenza senza sostituzione.

Altro fattore determinante, che permarrebbe anche con organici completi e disponibilità di finanziamenti, sono i vincoli del quadro normativo di riferimento e la limitata flessibilità nella gestione del personale in ragione di un contratto collettivo nazionale di lavoro più adatto a organizzazioni di tipo amministrativo-gestionale incentrate su uffici che a stabilimenti industriali.

Gli effetti connessi ai vincoli di riduzione di spesa a livello di bilancio nazionale e quelli già fissati dalla Legge n. 244 del 2012 prevedono poi la progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa a 20.000 unità complessive, da attuarsi entro il 2024, e sono alla base del citato blocco delle assunzioni. Si è, conseguentemente, assistito ad un progressivo mancato ripianamento di un numero crescente di posizioni organiche, rispetto alle 2.568 totali previste per i tre Arsenali. La consistenza complessiva per i tre Arsenali, al 31 gennaio 2019, risulta infatti essere pari a 1779 unità: (in particolare 1031 unità a Taranto, 584 a La Spezia e 164 ad Augusta), con una carenza rispetto agli organici vigenti, pari a circa il 35 per cento su Taranto, il 30 per cento su La Spezia, ed il 50 per cento su Augusta. Tale situazione è destinata rapidamente ad aggravarsi in funzione degli esodi per prossime quiescenze a leggi vigenti, nonostante l'adozione del piano straordinario di assunzioni nel triennio 2019-2021, contemplato dalla Legge di Bilancio 2019, che per l'anno in corso prevede 40 nuove assunzioni a fronte di 294 nuove assunzioni autorizzate nel triennio per l'intero comparto della Difesa.

Le stime prospettiche al 2024 mostrano quindi un decadimento quantitativo di forza lavoro rispetto agli organici previsti pari a circa il 59 per cento su Taranto, a circa il 51 per cento su La Spezia, a circa il 47 per cento su Augusta, al netto del personale ex militare transitato nei ruoli civili e di coloro che hanno già presentato domanda di uscita anticipata in virtù della cosiddetta «quota 100». A riguardo, comunque, si nota che le uscite per la «quota 100» nel periodo 2019-21 sono percentualmente modeste se riferite ai potenziali fruitori del beneficio.

Tali carenze di organico sono solo in parte mitigabili con gli ingressi di personale ex-militare transitato nei ruoli civili in seguito a perdita di idoneità, il cui impiego, peraltro, è fortemente limitato proprio nei profili professionali tecnici deputati allo svolgimento delle attività manutentive per le stesse motivazioni che ne hanno determinato l'inidoneità al servizio militare.

Il 2025 costituirà pertanto, per gli arsenali di Taranto e La Spezia, un punto di non ritorno in cui la marcata riduzione del personale civile determinerà di fatto il collasso dell'attuale modello organizzativo.

Per quanto attiene, poi, alle infrastrutture e agli impianti degli Arsenali, la cui configurazione di riferimento risale ad oltre un secolo e mezzo fa, l'oratore rileva che esse hanno subito dal dopoguerra ai giorni nostri notevoli ridimensionamenti e trasformazioni. La Marina ha dato quindi corso, negli anni, allo sviluppo di successivi piani di efficientamento, confluiti poi nel piano pluriennale di interventi denominato «Brin» finalizzato all'adeguamento a norma e ammodernamento degli stabilimenti di Lavoro. Il piano, iniziato nel 2007 e prorogato dal 2016 fino tutto il 2020, prevedeva un finanziamento iniziale totale di circa 300 milioni di euro, ma al giorno d'oggi risultano impegnati complessivamente fondi per circa 140 milioni (cui si aggiungono ulteriori 30 milioni per La Spezia, mentre per la sola Taranto si stanno utilizzando 37 milioni stanziati nell'ambito del programma «Contratto Istituzionale di Sviluppo» (C.I.S.). I risultati

derivanti dall'attuazione, ancorché parziale, del «Piano Brin» pongono comunque le condizioni ottimali per un rilancio degli arsenali dotati di assetti rinnovati ed in linea con le esigenze attuali e future della manutenzione navale. Il ritorno di investimento assunto dallo Stato su tali assetti rischia, però, di essere minimale se il loro adeguamento e ammodernamento non sarà completato e se non saranno pertanto pienamente impiegati, opportunamente valorizzati e manutenuti.

Al fine di continuare a garantire un adeguato supporto tecnico-logistico allo strumento marittimo, appare quindi necessario adottare una prospettiva d'intervento che può essere costituita dall'attuazione del piano industriale di forza armata che, valorizzando le specificità dei singoli stabilimenti, sia orientato ad acquisire quelle capacità in termini di impianti, infrastrutture e formazione del personale, in grado di assicurare il necessario supporto manutentivo alla cessazione dei contratti «TGS» e «TS», mediante il ripianamento delle tabelle organiche ordinative previste attraverso lo sblocco del *turn-over* del personale civile, unitamente alla finalizzazione degli interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti conseguenti al completamento del «Piano Brin». Al riguardo, premesso che il costo annuale a regime da sostenere per il mantenimento degli organici del personale civile previsto dai decreti di struttura dei tre arsenali risulta pari a circa 88,3 milioni di euro, l'impatto finanziario correlato allo sblocco totale del *turn-over* è stimato in circa 62,3 milioni, da sostenere nel periodo tra il 2020 e il 2030 per gli emolumenti dei neoassunti.

Inoltre, nel periodo 2021-30, a fronte di un costo totale per gli emolumenti del personale che andrà in quiescenza pari a circa 55,6 milioni, connesso alla più elevata fascia retributiva, la riduzione del costo relativo agli emolumenti dovuto alla differente fascia retributiva dei neoassunti in sostituzione è pari a circa il 17 per cento e per la componente personale vanno aggiunti circa 10,6 milioni di non ricorrenti necessari per la formazione specialistica dei soli neoassunti tecnici.

Ai predetti costi relativi al personale vanno aggiunti poi quelli associati al completamento delle attività di ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti, stimati in circa 130 milioni di euro.

Non è da escludere aprioristicamente la possibilità di ricercare modelli di *governance* alternativi, ispirati ad obiettivi di maggiore efficienza e produttività e orientati ad una valorizzazione tanto degli assetti già rinnovati e delle capacità *in house* già acquisite, quanto del patrimonio storico e socio-culturale degli Arsenali, il tutto nell'ottica di assicurare la disponibilità operativa del futuro Strumento Militare marittimo.

Conclude osservando che, qualunque soluzione si ipotizzi, pur con le differenze implementative collegate al differente approccio di intervento, l'obiettivo resta quello di salvaguardare l'operatività degli arsenali, quale imprescindibile strumento per il mantenimento in efficienza della flotta nazionale e a salvaguardia della capacità di attirare importanti investimenti pubblici nel settore delle manutenzioni navali. Ciò con evidenti benefici per la tutela ed il rilancio della competitività dell'indotto locale.

La senatrice GARAVINI *(PD)* pone l'accento sulla difficile situazione occupazionale degli arsenali, che rischiano di vedere, gravemente compromesse le loro funzionalità primarie. In particolare, spicca il fatto che gli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni non si siano rivelati sufficienti, come attestato dal fatto che solo la metà delle risorse stanziate per l'esecuzione del cosiddetto «Piano Brin» risultano effettivamente impiegate.

Domanda di conseguenza quali siano le misure più atte a scongiurare, nel breve e medio termine, la compromissione totale dell'operatività degli arsenali, con riferimento all'individuazione dei servizi da mantenere internamente al fine di valorizzare le competenze del personale, alla possibilità di attualizzare le predette competenze e all'eventualità di assumere personale giovane per consentire un efficace trasferimento, in capo a quest'ultimo, delle competenze acquisite.

Domanda inoltre che ruolo possano rivestire in tali processi le scuole allievi operai.

Replica l'ammiraglio SERRA precisando innanzitutto che il «piano Brin» prevedeva espressamente misure di consolidamento e ampliamento del personale. Tuttavia tali misure sono poi risultate precluse a seguito del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego. In ragione di ciò, non è stato possibile provvedere alla sostituzione del personale più anziano e ciò ha avuto un impatto anche sulla formazione dello stesso, con negative ripercussioni sulla produttività delle strutture arsenalizie.

A fronte di tale situazione, la Difesa ha optato per un reindirizzamento del personale disponibile verso le attività di pregio a maggiore valenza strategica, ricorrendo alle esternalizzazioni solo in relazione alle attività secondarie. Resta però il forte limite della disponibilità quantitativa: pertanto, se il blocco delle assunzioni dovesse perdurare, non si potrà fare a meno di ricercare ulteriori soluzioni di partenariato pubblico-privato sulla falsariga di opzioni adottate in altri Stati (come, ad esempio, il Regno Unito). Tali soluzioni, tuttavia, ancorché rivelatisi efficaci nel contesto di riferimento, potrebbero non adattarsi alla realtà italiana, con conseguenti e rilevanti fattori di rischio.

Sarebbe pertanto auspicabile mantenere l'attuale modello produttivo e sotto tale aspetto, al giorno d'oggi si sarebbe ancora in tempo per trasferire le competenze acquisite ai nuovi assunti. In tale processo, le scuole operai risultano essere uno strumento fondamentale, a patto che vi sia il personale da poter formare.

La presidente TESEI chiede delucidazioni sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio storico degli arsenali.

L'ammiraglio SERRA pone l'accento sulla valorizzazione di alcune aree dell'arsenale di Taranto per uso espositivo e museale. Risulta infatti recentemente sottoscritto un accordo tra i ministeri della Difesa e dei Beni ed attività culturali che arrecherà numerosi benefici al turismo nella città,

al quale la Difesa già collabora aprendo alle visite il Castello aragonese. Anche le strutture di La Spezia, peraltro, nelle quali già è operante un museo navale, sarebbero suscettibili di ulteriori valorizzazioni in tal senso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente TESEI ringrazia quindi l'ammiraglio Serra e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 18,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROF. MICHELE NONES, CONSIGLIERE SCIENTIFICO DELL'ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152 (DELEGA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ORDINAMENTO MILITARE)

BILANCIO (5ª)

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

175ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1111) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LUNESU *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, che prevede l'intensificazione del dialogo regolare tra le Parti in tutti i settori interessati, che occorre chiedere conferma che dalle

consultazioni e visite di livello ministeriale e dalle riunioni a livello di alti funzionari, di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)* della citata disposizione, non derivino maggiori oneri per le finanze pubbliche. Occorre inoltre avere conferma della compatibilità delle misure volte al rafforzamento della cooperazione doganale e in materia di fiscalità, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 dell'Accordo, con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1225) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIRRO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1260) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:*** **a)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;*** **b)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1261) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;* b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LEONE *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso favorevole.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1262) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;* b) *Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI *(FdI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendosi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1349) ***Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO *(M5S)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente

del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale «collegato» alla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 19 giugno scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura e 1312 della XVIII), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di «collegato» del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2018. Inoltre, il medesimo documento, nell'ambito della strategia di riforma del Governo di cui al capitolo IV, dopo aver illustrato gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione dell'Esecutivo nel settore «Istruzione e ricerca», aggiunge, con riferimento al quadro disciplinare, che la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici. Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai para-

metri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 19 giugno scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva quindi che il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che evidenzia, nell'ambito della strategia di riforma del Governo, come la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessiti di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* chiede se il Governo sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi formulati in relazione al testo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso, presso la Ragioneria generale dello Stato, la valutazione degli elementi istruttori trasmessi dal Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***

(Parere all'11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, sul riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato, si conferma il contenuto esclusivamente ordinamentale dei suddetti incentivi, dal momento che si consentirà agli enti che decidano di procedere ai nuovi reclutamenti mediante concorsi unici, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, di derogare ad alcuni adempimenti connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali; con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, sullo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, si precisa che, per l'effettuazione di tali verifiche, verranno utilizzate le professionalità già presenti all'interno della pubblica amministrazione; relativamente all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, n. 3, si rappresenta come l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un'attività nei fatti già espletata dal Dipartimento della funzione pubblica; con riguardo all'articolo 3, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della delega volta a favorire il merito e la premialità, alla luce del fatto che non vengono attribuite nuove funzioni all'Ufficio per la valutazione della performance già operativo presso il Dipartimento della funzione pubblica; in relazione al coinvolgimento di soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel processo di definizione degli obiettivi e di valutazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, n. 3, sono forniti elementi idonei a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene sottolineato come la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione consenta di ottenere economie di spesa utilizzabili per il conferimento di incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione per attività di supporto dei suddetti organismi; per quanto concerne l'articolo 4 sul riordino della dirigenza, si rassicura

circa il fatto che l'accentramento in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) delle procedure di reclutamento del personale dirigenziale, previsto dal comma 2, lettera *b),* n. 1), produrrà risparmi di spesa significativi in ragione della concentrazione delle procedure concorsuali, con conseguente possibilità di compensare con tali risparmi gli eventuali maggiori costi che la SNA dovrà sostenere per il reclutamento del 100 per cento (e non più soltanto del 50 per cento) del personale dirigenziale generale; in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, n. 4, che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, viene confermato come il suddetto aumento non determini alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione di tale norma sarà condizionata al rispetto dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, di posti dirigenziali previsti nella dotazione organica e dei fondi contrattuali per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; con riferimento all'implementazione della banca dati della dirigenza statale prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, n. 7, viene confermata la disponibilità delle risorse di bilancio stanziate per il finanziamento della banca dati; in merito al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, riguardante la definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione di disposizioni in materi di contratti flessibili, si precisa come la finalità della delega consista nell'individuare criteri di valutazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, evitando il riconoscimento di risarcimenti ingiustificatamente differenziati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, finalizzato ad escludere la necessità di far precedere sempre lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria all'espletamento dei nuovi concorsi, si raccomanda, in sede applicativa, che l'indizione di nuove procedure concorsuali sia subordinata al rispetto dei vincoli di natura finanziaria; in relazione all'articolo 7, comma 2, nel prendere atto della rassicurazione sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, si rileva tuttavia come la prassi sempre più frequente di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi non risulti pienamente conforme allo spirito della legge di contabilità n. 196 del 2009, che consente, all'articolo 17, comma 2, di ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata.».

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene, per i profili di competenza della Commissione, che il disegno di legge di delega in esame appare destinato a

produrre spese certe, coperte mediante risparmi futuri ed eventuali, con il rischio concreto di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Annuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore MISIANI *(PD)*, associandosi al senatore Errani, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza.

I senatori PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* e CALANDRINI *(FdI)*, a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice PIRRO *(M5S)* illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 giugno riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari del subemendamento 11.4/4, che sopprime il riferimento all'ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo settore. Appare, inoltre, opportuno valutare la portata normativa e finanziaria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole come «ulteriore» autorità competente, con il rischio di sovrapposizione di funzioni. Occorre, altresì, valutare i profili finanziari della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore delle energie rinnovabili. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l'adattamento del diritto interno a un regolamento e l'attuazione di una decisione dell'Unione europea. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Infine, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un'ulteriore delega al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti.

Il vice ministro Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare, per i profili di finanza pubblica, sul subemendamento 11.4/4, mentre

esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sui subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.

Si pronuncia inoltre in senso contrario, per possibili effetti finanziari negativi, sulla proposta 12.4, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulla proposta 12.5, nonché sull'emendamento 20.0.1 (testo 2), che non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che si limita a un mero riordino normativo.

Conferma, infine, l'assenza di oneri della proposta 22.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35 e 12.4. Sulle proposte 11.4/4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1, il parere è non ostativo.».

La Commissione approva.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, sul testo del provvedimento in titolo.

Il presidente PESCO ricorda che, sul testo, la Commissione ha già espresso un parere non ostativo, che trova conferma nella relazione tecnica appena depositata.

La relatrice LEONE *(M5S)* riepiloga sinteticamente i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula una valutazione contraria, per mancanza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per inidoneità della copertura, sugli emendamenti 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1.

Esprime quindi un avviso contrario su una serie di ulteriori proposte emendative non segnalate dalla relatrice. In particolare, con riguardo agli emendamenti 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5 e 6.1, occorre acquisire un'apposita re-

lazione tecnica che ne assicuri l'invarianza degli oneri, in mancanza della quale la valutazione risulta contraria, mentre sulle proposte 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2 è necessario acquisire la valutazione del Ministero della giustizia sui possibili effetti in termini di sanzioni pecuniarie. L'emendamento 9.0.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre per le proposte 10.6, 12.5, 14.1, 14.2 e 14.0.1 occorre acquisire apposita relazione tecnica che ne attesti l'invarianza degli oneri. Sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, come anche per la proposta 15.7, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per escludere che dall'aumento delle attività di comunicazione possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Ravvisa poi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica anche sull'emendamento 15.4, in tema di controllo mediante mezzi elettronici nel caso di allontanamento dalla casa familiare, mentre per le proposte 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 rileva che l'aumento delle attività di comunicazioni e di notificazioni potrebbe determinare effetti finanziari negativi.

Esprime infine un avviso contrario sulle proposte 17.1 e 18.2, in relazione ai possibili costi connessi al potenziamento degli interventi di sostegno psicologico, nonché sull'emendamento 17.4, per inidoneità della copertura.

Il senatore MANCA *(PD)* reputa necessario, dal punto di vista metodologico, che il Governo metta a disposizione della Commissione la nota istruttoria sulla base della quale sono state espresse le valutazioni, con particolare riferimento agli emendamenti non segnalati dalla relatrice per i profili finanziari.

La rappresentante del GOVERNO, accogliendo tale richiesta, rende disponibile la nota istruttoria.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* considera opportuno un approfondimento dell'esame, con riguardo, ad esempio, alle presunte criticità finanziarie delle proposte che si riferiscono ad attività di comunicazione e di notificazione, ribadendo in generale la convinzione, già altre volte manifestata, che la Commissione debba assicurare coerenza e omogeneità nella valutazione delle proposte emendative, al fine di esercitare correttamente le proprie funzioni a presidio delle finanze pubbliche.

Il vice ministro Laura CASTELLI ritiene possibile compiere un breve supplemento di istruttoria, verificando anche le condizioni per una rapida interlocuzione tra i Dicasteri interessati.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, prospetta l'espressione di un parere limitato ai soli emendamenti segnalati dalla relatrice, rinviando ad altra seduta l'esame delle ulteriori proposte indicate dal Governo, al fine di consentire una valutazione maggiormente ponderata e, se possibile, arricchita di informazioni aggiuntive.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5, 6.1, 7.1, 7.2, 9.0.3, 10.1, 10.6, 10.14, 10.0.2, 12.2, 12.5, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 17.1, 17.4 e 18.2, il cui esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 1.100, manifestando un avviso di nulla osta sul testo a condizione che sia approvata la suddetta proposta, integralmente sostitutiva del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO *(M5S)* formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100. In merito agli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100, mentre resta sospeso l'esame dei restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 luglio 2019, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver riepilogato le finalità e le linee generali della disciplina di cui allo schema di decreto in esame, il relatore FENU *(M5S)* segnala in-

nanzitutto come l'articolo 26 dello schema di decreto in esame specifichi che la gestione delle entrate consta delle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

L'articolo 27, riguardante l'accertamento, attribuisce al funzionario competente la verifica della ragione del credito e della sussistenza di un idoneo titolo giuridico, l'individuazione del debitore, la quantificazione della somma da incassare e la fissazione della scadenza. Ai sensi del comma 2 l'accertamento presuppone: la fondatezza del credito, la certezza del credito e la competenza finanziaria a favore dell'esercizio considerato. L'accertamento avviene: per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base di provvedimenti aventi valore di legge che li regolano o altro titolo giuridico che documenta il credito; per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; per le altre entrate, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

L'articolo 28 disciplina la riscossione, consistente nell'introito materiale da parte del tesoriere o cassiere o di altri eventuali incaricati. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d'incasso, fatto pervenire al tesoriere o cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione per il servizio di cassa o tesoreria. L'articolo disciplina inoltre requisiti e modalità dell'ordinativo d'incasso.

L'articolo 29 definisce il versamento come l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'amministrazione. Gli incaricati della riscossione versano le somme riscosse al cassiere o tesoriere nei termini e modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.

L'articolo 30 dispone che i responsabili dei centri di responsabilità che hanno gestione di entrate curano che accertamento, riscossione e versamento siano effettuati prontamente e integralmente. In caso di accertamento di scostamenti significativi rispetto alle previsioni, i responsabili devono darne immediatamente comunicazione all'organo di vertice e al servizio ragioneria. Nel caso in cui la riscossione delle entrate contributive abbia luogo mediante sistemi di autoversamento o di autoliquidazione, verrà appurata giornalmente la corrispondenza del documento attestante il versamento con la posizione del contribuente. Il comma 3 prevede l'esame da parte dell'organo di vertice di relazioni periodiche sottoscritte dai funzionari responsabili, concernenti l'acquisizione delle entrate dell'ente, nonché i ritmi di accumulo e riscossione dei crediti.

Ai sensi dell'articolo 62 sono agenti della riscossione i soggetti incaricati di riscuotere entrate di ogni natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione pubblica. Le moda-

lità di riscossione sono disciplinate dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei seguenti principi: le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere versate al tesoriere o cassiere non oltre il primo giorno lavorativo successivo; gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e comunque al termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria corredato della relativa documentazione giustificativa.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore D'ALFONSO *(PD)*, il quale sollecita innanzitutto una riflessione sull'opportunità di disporre di una disciplina contabile lineare e armonica riguardo agli anticipi contrattuali relativi all'avvio di opere pubbliche. Prosegue richiamando l'attenzione sull'urgenza di disporre di una banca dati nazionale, fruibile dagli enti locali, ai fini dell'attività di riscossione. Osserva poi l'opportunità della previsione di sanzioni per il funzionario responsabile nei casi di ritardo nei pagamenti. Segnala infine la questione dell'iscrizione a bilancio delle entrate derivanti dalla dismissione di cespiti immobiliari da parte degli enti locali, che dovrebbe essere disciplinata allo scopo di garantire l'aderenza con l'effettiva situazione contabile e giuridica dei beni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)*, per quanto riguarda i profili di competenza, segnala che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere *a)* e *b)* (cognome e nome, domicilio professionale e qualifica delle persone fisiche; ragione sociale, sede e natura dell'attività delle persone giuridiche; codice fiscale o partita IVA) dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Il successivo comma 2 prevede che nella comunicazione siano indicati: per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *a)* o *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi (di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo; i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno; i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

Il comma 3 stabilisce che nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi. In tale caso la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5 (comma 5).

Ai sensi del comma 6, qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il relatore propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA (SNALS), DEL SINDACATO GILDA DEGLI INSEGNANTI, DEL COORDINAMENTO ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO (CIIS) E DEL CENTRO INIZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI (CIDI) IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 86 (DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA)

Plenaria

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in sede consultiva l'atto del Governo n. 93 recante «Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi»; propone pertanto di esprimersi su tale atto la prossima settimana, eventualmente in Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata sull'atto del Governo n. 86, recante lo schema di decreto legislativo correttivo in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, assegnato alla Commissione in sede consultiva su atti del Governo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

La relatrice RUSSO *(M5S)* illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che dà attuazione all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la costituzione, la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Rammenta che l'organo consultivo costituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca risulta decaduto dalla sua

prima costituzione, avvenuta a seguito del decreto ministeriale 16 settembre 2005 n. 236, e più volte prorogata fino al 31 dicembre 2012. Successivamente, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato disposto che gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del CNAM; le funzioni dell'organo sono state parzialmente svolte da un apposito organismo collegiale istituito presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, per stessa asserzione del Ministero nella relazione illustrativa, non può ritenersi sostitutivo del CNAM, sia per l'ambito operativo che per la limitata rappresentatività.

Riferisce quindi sulle principali novità introdotte dallo schema in esame, che riscrive integralmente il regolamento di cui al decreto n. 236 del 2005, che così viene espressamente abrogato: in particolare si prevede la riduzione dei componenti da 34 a 24; la modifica della composizione, con la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro e l'eliminazione della rappresentanza del Consiglio universitario nazionale (CUN) e con la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, una per il settore del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; la mutata composizione dell'organo che tiene conto delle rappresentanze per aree disciplinari e non per ruoli come in precedenza, così come l'eliminazione della distinzione fra prima e seconda fascia del personale docente ai fini della rappresentatività nel CNAM; l'introduzione del *quorum* nella costituzione dell'organo, che è valido quando formato da almeno la metà dei componenti, e l'introduzione del quorum di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute; l'attribuzione dell'elettorato attivo anche ai docenti con contratto annuale, riconoscendo quindi le peculiarità di scuole come gli ISIA e l'Accademia Silvio d'Amico, che per l'elasticità del piano di studi attivano incarichi di docenza a tempo determinato; l'aumento della durata dell'incarico dei componenti, che da tre passa a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo. Rammenta poi i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere sullo schema di regolamento in esame, segnalando l'evidente differenziazione fra le categorie rappresentate nel CNAM, priva di fondamento legislativo, paventando il rischio di una ridotta rappresentatività dell'organo, laddove si prevede che esso sia validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti, e suggerendo di integrare la disposizione in materia di *quorum* strutturale specificando che le sedute del CNAM sono valide se vi partecipano almeno 8 componenti. Conclude segnalando che all'attuazione del provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1374) ***Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Esame e rinvio)

La relatrice RUSSO *(M5S)* illustra il decreto-legge n. 59 del 2019, che reca una serie di misure nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali L'articolo 1 incide sui rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, anche a seguito di pronunce della Corte di giustizia: si consente alle fondazioni di stipulare contratti a tempo determinato per esigenze contingenti o temporanee, purché ciò avvenga con atto scritto a pena di nullità, per una durata complessiva di 48 mesi, anche non continuativi. Sono inoltre dettate disposizioni sulle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo che il reclutamento del personale a tempo indeterminato debba avvenire con procedure selettive pubbliche, pena la nullità dei relativi contratti. Si regolano le procedure per la definizione delle dotazioni organiche, si stabiliscono limiti alle assunzioni a tempo indeterminato in termini di spesa complessiva e in coerenza con il fabbisogno e si prevedono procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico, nonché al personale amministrativo in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 15.410.145 euro per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche. Si autorizza inoltre la spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di 19.400.000 euro degli utili derivanti dal gioco del lotto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per assicurare lo svolgimento di attività di tipo sia tecnico sia di supporto, per un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali.

L'articolo 3 contiene misure di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo: vengono modificate le norme che disciplinano la promozione di opere europee e italiane, rimodulando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari; l'applicazione della nuova disciplina è inoltre prorogata dal 1º luglio 2019 al 1º gennaio 2020. Si stabilisce il termine entro il quale l'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni deve adottare il regolamento con il quale potrà essere innalzata l'aliquota relativa agli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, a carico dei fornitori di servizi di me-

dia audiovisivi a richiesta. Viene inoltre modificata la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, e incrementato da cinque a quindici il numero degli esperti cui la legge n. 220 del 2016 demanda la valutazione di alcune categorie di opere cinematografiche ai fini dell'accesso a contributi selettivi, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. L'articolo 4 esclude lo spettacolo viaggiante dall'obbligo di utilizzare biglietti nominali, mentre l'articolo 5 è volto ad accelerare le procedure di appalto per la realizzazione degli interventi necessari per l'evento del Campionato Europeo di calcio 2020 che avrà luogo nella Capitale, garantendo l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale. L'articolo 6 reca, infine, la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata la proposta di svolgere, congiuntamente alla VII Commissione della Camera dei deputati, un'audizione del ministro Bonisoli, con particolare riferimento al decreto-legge n. 59; propone pertanto di verificare la possibilità di svolgere tale audizione, compatibilmente con i tempi d'esame del provvedimento d'urgenza, dei lavori delle due Commissioni e alla luce delle disponibilità del Ministro.

Dopo un intervento del senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* che invita a valutare i tempi dell'esame del disegno di legge in titolo, e un intervento del senatore RAMPI *(PD)* che sottolinea come la presentazione del disegno di legge in titolo a ridosso della pausa estiva riduca molto sensibilmente i tempi dell'esame parlamentare e come sia favorevole al coinvolgimento dell'altro ramo del Parlamento e a favorire un rapido esame, purché vi sia la disponibilità a un reale confronto, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) ***Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»***

(303) ***Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***

(610) ***Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***

(796) ***ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta***

(863) ***Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»***

(1031) ***Licia RONZULLI. – Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie***

– e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* interviene incidentalmente per segnalare che la sua parte politica, che pure intendeva presentare emendamenti al disegno di legge n. 1264, assunto a base della discussione congiunta, vi ha rinunciato, al fine di favorire la rapida approvazione in via definitiva del medesimo disegno di legge nel testo già approvato, all'unanimità, dalla Camera dei deputati, in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico. Auspica che, a tal fine, analoga determinazione sia assunta anche dagli altri Gruppi parlamentari.

La senatrice MALPEZZI *(PD)*, intervenendo in via incidentale, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge n. 1264, sottolineando come vi siano margini di tempo per modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Anche il senatore CANGINI *(FI-BP)* interviene incidentalmente dichiarando di comprendere l'esigenza di approvare il disegno di legge n. 1264, ma sottolinea come l'*iter* sia stato condizionato dall'andamento dei lavori parlamentari e in particolare dall'inerzia delle forze di maggioranza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* segnala come prioritari, per la sua parte politica, i disegni di legge n. 1374, recante conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» e n. 1372, recante «Deleghe al

Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», approvato dalla Camera dei deputati; auspica la rapida approvazione di tali disegni di legge.

La senatrice GRANATO *(M5S)* segnala, a sua volta, la priorità per la sua parte politica dell'approvazione del disegno di legge n. 763, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti, e del disegno di legge n. 1146, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, che auspica possano essere approvati entro il mese di luglio e comunque – con riferimento al disegno di legge n. 763 – in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* sottolinea come il Senato esamini il disegno di legge n. 763 in prima lettura; non comprende dunque le argomentazioni della senatrice Granato riferite all'avvio dell'anno scolastico.

Si unisce il senatore CANGINI *(FI-BP)*.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

81ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COLTORTI comunica che il Presidente del Senato ha riassegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 1251, recante «*Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*». In considerazione dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di concludere il prima possibile l'esame del provvedimento in questione, propone di convocare una seconda seduta po-

meridiana, che avrà luogo subito dopo il termine della presente seduta, per la discussione e l'approvazione del provvedimento stesso.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(787) ***SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201***

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 novembre 2018.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sui nuovi emendamenti 2.1 (testo 3), 2.5 (testo 2) e 3.100.

Si passa pertanto all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 1 e non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, che si danno per illustrati.

La relatrice DI GIROLAMO *(M5S)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.2, 2.1 (testo 3), 2.4 e 2.5 (testo 2).

Il sottosegretario DELL'ORCO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Con distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 2.100, 2.2, 2.1 (testo 3), 2.4 e 2.5 (testo 2).

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si danno per illustrati.

La relatrice DI GIROLAMO *(M5S)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.100.

Il sottosegretario DELL'ORCO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.100 sono approvati.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 3, che risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice DI GIROLAMO *(M5S)* esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, che recepisce una condizione della Commissione bilancio sul testo.

Il sottosegretario DELL'ORCO esprime parere conforme.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Pone dunque in votazione il mantenimento dell'articolo 4, segnalando che per recepire il parere della Commissione bilancio sarà necessario esprimere un voto contrario.

Il mantenimento dell'articolo 4 risulta respinto, con conseguente soppressione dell'articolo 4.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 5 e non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 5, che risulta approvato.

La relatrice DI GIROLAMO *(M5S)* e il sottosegretario DELL'ORCO esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.0.100 che, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice DI GIROLAMO *(M5S)* esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. G/787/1/8, a condizione che i due impegni al Governo siano riformulati in termini di valutazione.

In merito all'ordine del giorno G/787/2/8, il parere è favorevole a condizione che, nella parte dispositiva, dopo le parole: «veicoli elettrici», siano inserite le seguenti: «o ibridi».

Il sottosegretario DELL'ORCO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* riformula gli ordini del giorno n. G/787/1/8 e G/787/2/8 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato della Relatrice che sono pertanto accolti dal Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Aula sugli articoli del disegno di legge n. 787, come approvati dalla Commissione – con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e all'effettuazione degli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari – che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92)

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Esame dell'atto del Governo n. 91, congiunzione con l'esame dell'atto del Governo n. 92 e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che – in considerazione dell'affinità delle tematiche oggetto dei due atti – dopo le relazioni delle senatrici Di Girolamo e Faggi potrà aver luogo un dibattito unico, ferma restando l'espressione di pareri distinti.

La Commissione conviene.

La relatrice DI GIROLAMO *(M5S)* illustra l'atto del Governo n. 91, ricordando che con l'adozione della legge n. 59 del 1997 («legge Bassanini») e del relativo decreto legislativo di attuazione (decreto legislativo n. 112 del 1998) è stato avviato il processo per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, ivi compreso il trasferimento di talune funzioni in materia di reti stradali fino ad allora delegate ad Anas.

In particolare, gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo n. 112 hanno disposto che fossero mantenute in capo allo Stato, tra le altre, le funzioni relative alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, e che fossero trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e gestione relative alle strade che non rientrassero nella rete di interesse nazionale. Di qui la necessità di procedere all'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

Tale previsione è stata attuata con il decreto legislativo n. 461 del 1991, mentre il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 ha provveduto ad individuare le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e a disporne il trasferimento alle regioni.

Nel corso degli anni il processo di devoluzione della rete stradale alle regioni ha fatto emergere una serie di criticità di carattere gestionale, finanziario e di *governance*. È stato così deciso di avviare una revisione della rete stradale di interesse nazionale, secondo la procedura definita dall'articolo 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 461, nel quale si prevede che alle modifiche consistenti nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi si provveda su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Nel gennaio 2017 è stato quindi avviato dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'*iter* per la revisione della rete stradale di interesse nazionale. Le regioni coinvolte nella riclassificazione sono risultate 16: la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano non sono state interessate in quanto il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti non ha richiesto alcuna riclassificazione, mentre per la Sardegna e la Sicilia non era ancora stato effettuato il trasferimento delle strade non inserite nella rete stradale di interesse nazionale.

Al termine del lungo *iter* procedurale, nel corso del quale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché l'intesa della Conferenza unificata, è quindi stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2018, di approvazione della revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria.

Per le strade ricadenti nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, alle quali si è aggiunta la Toscana per due strade di confine con l'Emilia Romagna, sono stati necessari ulteriori approfondimenti e l'*iter* è quindi proseguito, con la riapertura dei tavoli tecnici per l'esame delle proposte di modifica richieste dalle regioni.

Dopo un confronto articolato e approfondito, che ha condotto il Ministero delle infrastrutture ad accogliere parte delle richieste delle regioni, è stata infine acquisita l'intesa con la Conferenza unificata. In particolare, il 15 novembre 2018 è stata sancita l'intesa in relazione alle reti stradali ricadenti nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto e, il 22 novembre 2018, in relazione alla revisione delle reti stradali ricadenti nella Regione Piemonte e nella città metropolitana di Venezia.

Sulla proposta di revisione delle reti stradali è poi stato acquisito, nell'aprile 2019, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I due schemi di decreto, uno relativo alla rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (atto del Governo n. 91) e l'altro sulla rete stradale Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (atto del Governo

n. 92) sono quindi stati trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.

Il termine per l'espressione del parere da parte della 8ª Commissione è fissato al prossimo 17 luglio, previa acquisizione entro l'11 luglio delle osservazioni della 1ª Commissione.

Lo schema n. 91 si compone di 5 articoli ed allegati.

L'articolo 1, commi 1 e 2, dispone che le tabelle di individuazione delle reti stradali di interesse sia nazionale che regionale relative alla regione Piemonte attualmente vigenti siano sostituite da quelle contenute negli allegati A e B al provvedimento.

Le ulteriori tabelle allegate (1.a e 1.b), richiamate dal comma 3, evidenziano le integrazioni disposte dal provvedimento in esame.

Con le modifiche apportate, la consistenza complessiva della rete stradale di interesse nazionale che ricade nel territorio della regione Piemonte ammonta a 1.688,8 km, mentre quella di interesse regionale comprende 1.319,2 km. Lo schema di decreto procede a riclassificare come strade di interesse nazionale 1.000,6 km di strade, mentre sono solo 8,9 i chilometri di strade statali per le quali si dispone il trasferimento alla regione.

Nella relazione che accompagna lo schema si fa presente che la proposta di revisione originaria elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedeva la riclassificazione di 1.087,7 km: la nuova proposta è stata definita per tenere conto delle richieste della provincia di Vercelli, che si è rifiutata di cedere tutte le tratte della propria provincia ad eccezione di alcuni piccoli tratti.

Sempre l'articolo 1, al comma 4, stabilisce che rimangano di proprietà dei comuni i tratti delle strade urbane di scorrimento, delle strade urbane di quartiere e delle strade locali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Il comma 5, infine, disciplina la possibilità di rettificare i dati contenuti nelle tabelle.

L'articolo 2 rinvia, per l'esercizio delle funzioni conferite con il provvedimento, ai criteri e alle modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000.

In base all'articolo 3, l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 stabilisce che, ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data del provvedimento in esame, sia stato pubblicato il bando di gara nonché dei lavori per i quali, entro il 31 ottobre 2018, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta a carico della stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a fatti ed atti antecedenti a tale scadenza, relativamente ai beni trasferiti.

L'articolo 5 dispone infine che, in funzione dell'incremento della rete stradale di interesse nazionale che verrà gestita dall'Anas a seguito del tra-

sferimento di strade disposto dallo schema, come stabilito nel Contratto di programma stipulato con Anas per il periodo 2016-2020, si dovrà procedere all'adeguamento del corrispettivo previsto dal Contratto, che verrà definito dal Ministero sulla base della quantificazione dei costi incrementali sostenuti dalla società sulla base della contabilità analitica.

La relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'atto del Governo n. 92 che modifica la rete stradale di interesse nazionale nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, la cui struttura è analoga a quella dell'atto n. 91.

Anche in questo caso il termine per l'espressione del parere da parte della 8ª Commissione è fissato al prossimo 17 luglio, previa acquisizione entro l'11 luglio delle osservazioni della 1ª Commissione.

L'articolo 1, commi 1 e 2, dispone che le tabelle di individuazione delle reti stradali di interesse sia nazionale che regionale relative alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto attualmente vigenti siano sostituite da quelle contenute negli allegati da A ad H al provvedimento.

Le ulteriori tabelle allegate (1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 4.a e 4.b), richiamate dal comma 3, evidenziano le integrazioni disposte dal provvedimento in esame.

Il comma 4 stabilisce che rimangano di proprietà dei comuni i tratti delle strade urbane di scorrimento, delle strade urbane di quartiere e delle strade locali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Il comma 5, infine, disciplina la possibilità di rettificare i dati contenuti nelle tabelle.

L'articolo 2 rinvia, per l'esercizio delle funzioni conferite con il provvedimento, ai criteri e alle modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000.

In base all'articolo 3, l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 stabilisce che, ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia stato pubblicato il bando di gara nonché dei lavori per i quali, entro il 31 ottobre 2018, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta a carico della stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a fatti ed atti antecedenti a tale scadenza, relativamente ai beni trasferiti.

L'articolo 5 dispone infine che, in funzione dell'incremento della rete stradale di interesse nazionale che verrà gestita dall'Anas a seguito del trasferimento di strade disposto dallo schema, come stabilito nel Contratto di programma stipulato con Anas per il periodo 2016-2020, si dovrà procedere all'adeguamento del corrispettivo previsto dal Contratto, che verrà

definito dal Ministero sulla base della quantificazione dei costi incrementali sostenuti dalla società sulla base della contabilità analitica.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione congiunta.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è convocata oggi una ulteriore seduta pomeridiana della Commissione alle ore 15,45, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1251 (recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche»), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 787

G/787/1/8 (testo 2)

SANTILLO, COLTORTI, DE FALCO, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201»;

premesso che:

il provvedimento in esame, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti di particolare rilevanza strategica, stabilisce che tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo degli aeroporti che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali, inclusi gli enti di Stato, sostituiscano o convertano automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica;

tale iniziativa rientra nell'ambito degli obiettivi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il cui fine è quello di istituire un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

considerato che:

la predetta direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale tramite il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il quale, all'articolo 3, reca la disciplina del Quadro Strategico Nazionale contenuto nell'allegato III al decreto medesimo;

nella sezione A del Quadro Strategico Nazionale, si specifica che nel settore aeroportuale i Gestori hanno da tempo avviato iniziative ed interventi volti alla riduzione del consumo di energia primaria, e conseguentemente delle emissioni di C02, e considerevoli progressi sono già stati realizzati, sia con azioni intraprese a livello nazionale, sia tramite la partecipazione a programmi europei;

appaiono comunque necessarie ulteriori iniziative volte ad incrementare la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica e ad idrogeno,

impegna il Governo:

a valutare di estendere progressivamente le disposizioni contenute nel presente provvedimento anche agli altri aeroporti di interesse nazionale con traffico inferiore ai 1,5 milioni di passeggeri per anno;

a valutare di assicurare che i combustibili impiegati nell'ambito dell'approvvigionamento degli automezzi e delle attrezzature di cui al presente disegno di legge siano ottenuti da fonti rinnovabili.

G/787/2/8 (testo 2)

RICCIARDI, SANTILLO, COLTORTI, DE FALCO, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201»;

premesso che:

il provvedimento in esame, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti di particolare rilevanza strategica, stabilisce che tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo degli aeroporti che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali, inclusi gli enti di Stato, sostituiscano o convertano automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica;

tale iniziativa rientra nell'ambito degli obiettivi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il cui fine è quello di istituire un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

diverse Regioni hanno adottato misure volte ad incentivare l'acquisto e l'utilizzo delle auto elettriche o ibride, quali la gratuità del parcheggio o l'esonero dal pagamento della tassa di proprietà automobilistica,

impegna il Governo:

a prevedere, per quanto di propria competenza, l'adozione di adeguate misure destinate ad agevolare la fruizione dei servizi aeroportuali per i proprietari di veicoli elettrici o ibridi o a idrogeno.

Plenaria

82ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta, di pubblicità dei lavori della seduta. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, tale forma di pubblicità verrà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Della seduta verrà inoltre redatto resoconto stenografico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(1251) ***Deputati MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE comunica che – come richiesto dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 12 giugno 2019 – il Presidente del Senato, dopo aver ottenuto l'assenso del Governo, ha provveduto alla riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in oggetto. Propone dunque di dare per acquisite la relazione, la discussione generale e la fase di acquisizione dei pareri delle altre Commissioni, svolte nel corso dell'esame in sede redigente. Propone inoltre di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da poter procedere direttamente alle votazioni.

La Commissione conviene.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, il PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento nel suo complesso, nel testo identico a quello già approvato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(1110) ***Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Manzato per la sua presenza, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge in titolo, con l'illustrazione del relatore. Prima di iniziare la discussione generale, propone di fissare il

termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in titolo per domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LONARDO *(FI-BP)* sollecita la ripresa delle audizioni sulle problematiche della filiera bufalina, sulle quali è stato assegnato alla Commissione l'apposito affare assegnato n. 237. Sottolinea in particolare l'opportunità di ascoltare i rappresentanti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che hanno maturato una specifica competenza sulle suddette problematiche.

Il PRESIDENTE assicura la massima disponibilità, riservandosi di programmare le audizioni nelle prossime settimane.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
VALLARDI

indi del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO), DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DI RAPPRESENTANTI DI AGROFARMA-FEDERCHIMICA E ASSOFERTILIZZANTI-FEDERCHIMICA E DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI (FIDAF)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 232 (RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO INFRAGIORNALIERO AL FINE DI RIDURRE IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI)

Sottocommissione per i pareri

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(1110) ***Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 1ª Commissione:

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 7ª Commissione:

(1146) ***Deputato GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12ª Commissione:

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Bellanova, a nome del proprio Gruppo, ha fatto pervenire la richiesta della pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Se la Commissione conviene, tale forma di pubblicità verrà quindi adottata per il prosieguo della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2019 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 88)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della precedente seduta, si è svolta l'illustrazione del provvedimento. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano pertanto alla replica.

Il relatore CASTALDI *(M5S)* illustra uno schema di parere favorevole.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente GIROTTO pone in votazione lo schema di parere del relatore che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per la seduta è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato,

e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Franco Bettoni a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 24)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

La relatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* illustra il *curriculum* del signor Franco Bettoni, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza maturata in particolare ai vertici di associazioni nazionali che tutelano i disabili e i lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che lo rendono pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INAIL.

In conclusione ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

La presidente CATALFO avverte che l'audizione sarà programmata nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1232) ***C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice MATRISCIANO *(M5S)* illustra i contenuti del disegno di legge n. 1232, composto di un solo articolo, che attribuisce al CNEL

il compito di definire, in cooperazione con l'INPS, il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali, depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo. Il testo prevede inoltre che il suddetto codice alfanumerico sia adoperato anche dall'INPS, nell'applicazione della norma generale, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e che il nuovo sistema di codifica sia inserito dall'INPS stesso nella definizione della compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

La presidente CATALFO *(M5S)* comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mariassunta Matrisciano, Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, De Vecchis, Barbara Guidolin, Simona Nocerino, Nadia Pizzol e Romagnoli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario***

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(1132) ***NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***

(1259) ***LAFORGIA. – Salario minimo e validità*** erga omnes *dei contratti collettivi nazionali di lavoro*

(1232) ***C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1232 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La PRESIDENTE propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente per il disegno di legge n. 1232 e che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259.

Conviene la Commissione.

La presidente CATALFO fa presente che sul complesso degli emendamenti non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore LAUS *(PD)*, a fronte del perdurare del ritardo nell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, del quale chiede conto, giudica del tutto inappropriata la fretta posta ai senatori in occasione dell'illustrazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE contesta il giudizio del senatore Laus, ricordando che alla fase di illustrazione degli emendamenti, peraltro non ancora conclusa, sono state dedicate diverse sedute e che il tema del salario minimo orario sta ricevendo un adeguato spazio in ogni fase procedurale. Assicura poi che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio e che si farà portavoce delle esigenze della Commissione.

Il senatore NANNICINI *(PD)* rileva con rammarico come nel dibattito pubblico ci si concentri esclusivamente sull'entità del salario minimo orario, a discapito di altri argomenti estremamente rilevanti che pure sono oggetto dei provvedimenti in esame. In considerazione della congiunzione di un nuovo disegno di legge, chiede se, al di là dell'aspetto meramente formale, da parte della maggioranza e del Governo ci sia anche l'intenzione di aprire un confronto in Parlamento con le forze di opposizione sui temi più ampi della contrattazione, delle relazioni industriali e della rappresentanza.

Si associa il senatore LAUS *(PD)*, che chiede al rappresentante del Governo la posizione dell'Esecutivo sul tema della rappresentanza.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* chiarisce che la decisione dei senatori del suo Gruppo di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti aveva natura esclusivamente politica, al pari di quella dei senatori della Lega, che in precedenza hanno ritirato quelli a loro firma; ciò anche in considerazione della mancata individuazione di un *iter* definito, in assenza del parere della Commissione bilancio e di un accordo all'interno delle forze di Governo. In conclusione, auspica l'apertura di un dialogo con la maggioranza sui temi oggetto dei provvedimenti e manifesta perplessità sull'ipotesi che questi possano passare all'esame dell'Aula, così come previsto dal relativo calendario, a partire dal 23 luglio.

Il sottosegretario COMINARDI chiarisce che il tema del salario minimo orario, sul quale è in corso una interlocuzione tra le forze di Governo, che presentano diverse sensibilità sul tema, viene affrontato in modo autonomo rispetto a quello della rappresentanza sindacale, che risale

nel tempo e richiede comunque adeguati approfondimenti per la sua complessità e delicatezza, anche per il numero di soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA *(PD)* chiede quali saranno i tempi per la votazione dello schema di osservazioni sull'Atto di Governo n. 86, sul quale la Commissione di merito ha ancora in corso audizioni.

La senatrice NOCERINO *(M5S)*, relatrice sull'Atto n. 86, fa presente che le ulteriori audizioni programmate non interesseranno le parti di competenza della Commissione lavoro. Ritiene quindi che si possa procedere al voto in tempi brevi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ULTERIORI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente CATALFO avverte che l'ordine del giorno delle sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1374, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35

AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE CONCERNENTE L'USO DEL MEDICINALE TRIPTORELINA (ATTO N. 207)

Plenaria

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

IL PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è stato presentato il sub emendamento 1.0.100/1 (pubblicato in allegato).

Dichiara quindi inammissibile il succitato sub emendamento, in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento del relatore al quale è riferito.

Ciò posto, fa presente che mancano ancora i prescritti pareri della 5ª Commissione, mentre è giunto il parere della 1ª Commissione sui nuovi emendamenti (non ostativo). Pertanto, data la perdurante mancanza dei pareri della Commissione bilancio, dispone il rinvio del seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

(184) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***

(302) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale***

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* illustra partitamente i disegni di legge oggetto di discussione congiunta.

La Commissione, quindi, dopo un dibattito incidentale nel quale intervengono le senatrici RIZZOTTI *(FI-BP)* e BOLDRINI *(PD)*, conviene con la proposta del Presidente di rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***

(485) ***Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(672) ***VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***

(903) ***Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5ª e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(716) ***ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(116) ***DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***

(1219) ***Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e che non risultano a tutt'oggi iscritti a parlare.

Avverte, inoltre, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5ª, 14ª e per le Questioni regionali, mentre è pervenuto

il parere sul testo della 1ª Commissione (non ostativo, con condizioni e osservazione).

La senatrice BINETTI *(FI-BP)*, intervenendo incidentalmente, segnala che il testo base adottato dalla Commissione ha suscitato perplessità tra gli *stakeholder* del settore. Formula l'auspicio che nel prosieguo della trattazione si tenga conto di tale circostanza e si valorizzino i contenuti del disegno di legge congiunto a sua prima firma.

Il PRESIDENTE *(M5S)*, relatore, dichiara che il testo base già adottato dalla Commissione potrà formare oggetto di opportune modifiche, anche di ampia portata, se del caso a mezzo di emendamenti a propria firma. Propone quindi di rinviare il seguito della trattazione, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(1201) ***Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Quindi, in assenza di richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della discussione, lasciando aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il senatore COLLINA *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda di sapere se quello in discussione sia tra i disegni di legge che la maggioranza conta di trattare in via prioritaria.

Il PRESIDENTE ritiene che il disegno di legge n. 1201 sia tra i disegni di legge da licenziare nel più breve tempo possibile per l'Assemblea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferro a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 23)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE *(M5S)*, relatore, illustra il *curriculum* del candidato, sottolineando come questi possieda doti di alta e riconosciuta professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto superiore di sanità.

Ciò posto, propone, di rinviare il seguito dell'esame, considerato che nella seduta di domani si svolgerà la programmata audizione del candidato.

Conviene la Commissione.

Rispondendo ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice BOLDRINI *(PD)*, il PRESIDENTE comunica che la votazione del parere avrà luogo nella seduta già convocata per la giornata del prossimo giovedì 4 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Marin ha svolto l'illustrazione del testo e che il disegno di legge in esame è in una fase avanzata dell'*iter* presso la Commissione di merito e figura già nel calendario d'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)*, pur dichiarando del tutto condivisibili le finalità del provvedimento in esame, osserva che la clausola di invarianza finanziaria sottesa all'articolo 21 rischia di vanificare l'intento del legislatore.

Fa rilevare come l'implementazione del cosiddetto codice rosso presupponga risorse adeguate, in primo luogo per adeguare gli organici delle procure e per porre le denuncianti in una condizione di sicurezza, nelle more del procedimento penale.

Soggiunge che le stesse disposizioni relative alla formazione delle forze di Polizia, che trova d'importanza fondamentale, rischiano di restare sulla carta in assenza di stanziamenti specifici.

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame sia suscettibile di interventi migliorativi, anche per ciò che attiene all'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio e alla previsione di provvidenze specifiche per i bambini che rimangono orfani a seguito della violenza di genere.

La senatrice BOLDRINI *(PD)*, dopo aver richiamato la Convenzione di Istanbul e le iniziative adottate nel corso della passata legislatura in tema di violenza di genere, segnala l'opportunità di porre mano ad una sorta di testo unico della legislazione che si è andata stratificando in materia.

Sottolinea l'importanza dei percorsi di recupero per gli autori di reati e paventa che in assenza di adeguati stanziamenti le previsioni in materia restino prive di implementazione.

Ritiene che andrebbe affrontato anche il problema della formazione dei magistrati con funzioni giudicanti, essendo in alcune occasioni state adottate delle pronunce aberranti proprio in materia di violenza di genere.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)*, in relazione al cosiddetto codice rosso, richiama l'attenzione sul fatto che le vittime dei reati in questione hanno spesso bisogno di tempo per riaversi dal trauma subito, ragione per la quale occorrerebbe, a suo giudizio, prevedere una tempistica non troppo rigida per la deposizione susseguente alla querela.

Sottolinea le peculiari problematiche che scaturiscono dalla commissione del reato in danno della *partner*, specie per ciò che attiene alla condizione dei figli. Ritiene che, a tal proposito, occorrerebbe adottare misure specifiche.

Rileva la pericolosità delle condotte di violenza virtuale, poste in essere attraverso *chat* o strumenti similari, che talora preludono alle aggressioni fisiche e che pertanto vanno intercettate e represse per tempo.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle risorse finanziarie, osserva che ad essere problematiche in proposito non sono solo le clausole di invarianza ma anche le manovre con cui vengono stornati fondi in precedenza stanziati per specifiche esigenze, come sta ad esempio avvenendo – a suo modo di vedere – per il reddito di cittadinanza. Ritiene che occorrerebbe individuare degli accorgimenti legislativi per evitare tali distrazioni di risorse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Accedendo ad una richiesta delle senatrici CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* e BOLDRINI *(PD)*, il PRESIDENTE propone di proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 867

Art. 1.

1.0.100/1
BOLDRINI, BINI, COLLINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE SUI RECENTI FENOMENI TEMPORALESCHI IN LOMBARDIA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

107ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) ***Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ANGRISANI *(M5S)*, relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rafforzare la normativa che disciplina l'accesso aperto *(open access* – OA) all'informazione scientifica derivante da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, allineandola alle raccomandazioni della Commissione europea n. 2012/417/UE e n. (UE) 2018/790, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione. In tali raccomandazioni si invitano gli Stati membri a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, e si richiamano anche le conclusioni del Consiglio UE del 2015 sulla «*ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione*» e le conclusioni del 2016 sulla «*transizione verso un sistema di scienza aperta*».

La relatrice dà, quindi, conto, più nel dettaglio, della citata raccomandazione 2012/417/UE, del 17 luglio 2012, in cui si evidenzia che le politiche di accesso aperto *(Open access)* sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici

(considerando n. 6), sottolineando che «l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche» (considerando n. 10) e prevedendo che l'accesso aperto sia assicurato «quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane».

Ricorda, quindi, che nel 2018 la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018, che sostituisce quella precedente del 2012. Con la nuova raccomandazione, la Commissione europea ha introdotto il riferimento ai «piani d'azione nazionale» per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e ha fissato l'obiettivo di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020.

Nella raccomandazione si riconferma, in ogni caso, la tempistica già stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto deve essere comunque concesso «non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)». Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Infine, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione.

La relatrice sottolinea, quindi, che il disegno di legge interviene modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e ricorda che il testo vigente di tale articolo 4 prevede, al comma 2, che i soggetti pubblici preposti al finanziamento della ricerca scientifica adottino le misure utili a promuovere l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, pubblicate su periodici a carattere scientifico con almeno 2 uscite l'anno. L'accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione da parte dell'editore a titolo gratuito (cosiddetta *gold road)*, oppure con la ripubblicazione *on line* senza fini di lucro (cosiddetta *green road)* dopo 18 mesi dalla prima pubblicazione con fini di lucro (24 mesi le per opere umanistiche e delle scienze sociali).

Con il provvedimento in esame si prevede di modificare tali disposizioni, ampliandone l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o sugli atti di convegni o materiali audio e video. Si specifica, inoltre, la finalità non commerciale delle misure di promozione dell'accesso aperto, che devono essere poste in essere dai soggetti pubblici, e si riducono da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali).

La relatrice ricorda, in ogni caso, che le raccomandazioni europee non hanno carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri e, valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprime, per quanto di competenza della Commissione, un parere non ostativo.

La senatrice FEDELI *(PD)* chiede chiarimenti in ordine ai rapporti tra la disciplina del libero accesso e quelle di tutela della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore.

La senatrice GINETTI *(PD)*, a sua volta, chiede chiarimenti sulla definizione di accesso aperto, con riferimento all'individuazione dei destinatari e all'eventuale mediazione tramite enti ad esso preposti. Si associa alle perplessità circa i rapporti con i diritti di proprietà intellettuale e sottolinea come la ricerca derivante dai finanziamenti pubblici, che in Italia sono notoriamente al disotto dell'obiettivo del 3 per cento del PIL indicato in sede europea, dovrebbe essere pubblica di per sé, mentre nella ricerca cofinanziata il titolare dovrebbe poter scegliere se aprire l'accesso o meno, a tutela del valore della ricerca stessa.

Il presidente Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di conoscere le principali innovazioni della raccomandazione del 2018 rispetto a quella del 2012.

Il senatore FAZZOLARI *(FdI)* ricorda che la ricerca oggetto della normativa sul libero accesso è quella sostenuta almeno per il 50 per cento da risorse pubbliche e esprime favore nei confronti di un meccanismo finalizzato a rendere pubblici i risultati di tale ricerca.

La senatrice FEDELI *(PD)* precisa la differenza del piano organizzativo che in alcuni Paesi, come Francia e Germania, è di tipo orizzontale, a cui è preposta un'agenzia, mentre in altri Paesi, tra cui il nostro, sussiste una struttura verticale incentrata sul Ministero governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e conclusione. Parere favorevole)

La senatrice CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto nel novembre 2017. Esso si inserisce nel quadro

dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia, regolati dall'Accordo di partenariato e cooperazione del 1996.

L'Armenia, peraltro, dopo aver scelto di aderire all'Unione economica eurasiatica nel settembre 2013, ha rinunciato alla firma di un «Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita» con l'Unione europea, già negoziato in precedenza, in quanto ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica. Per questo motivo, il 7 dicembre 2015 sono stati avviati i negoziati per l'Accordo poi firmato nel novembre 2017.

L'Accordo in esame intende quindi contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita, utilizzando l'approccio duttile nei confronti di *partner* non pronti o non disponibili agli Accordi di associazione con area di libero scambio, della nuova Politica europea di vicinato (PEV).

Il testo dell'Accordo, che si compone di 386 articoli suddivisi in otto titoli, dodici Allegati e due Protocolli, è imperniato sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, del commercio e degli affari e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori – dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali – coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e la relatrice illustra pertanto un conferente schema di parere favorevole.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* chiede delucidazioni in merito alla mancata accettazione da parte dell'Armenia del precedente Accordo con l'Unione europea.

La relatrice CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce che il precedente Accordo è stato ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(716) ***ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(1219) ***Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia***
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, che hanno lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.

Ricorda, in particolare, che sul piano dell'inclusione sociale è da evidenziare, tra gli altri, un importante risultato, ottenuto anche con l'ausilio dell'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), ovvero il riconoscimento di casi di guarigione e il recepimento, con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, della direttiva 2009/113/CE sulla guida per le persone con problemi della vista, diabete o epilessia.

Il disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito per l'esame in sede redigente, si propone di modificare il decreto legislativo n. 59 del 2011, per perfezionare il recepimento di quanto previsto dalla direttiva 2009/113/CE, allineandosi maggiormente a questa con la rimozione di ingiustificate e onerose limitazioni alle persone con epilessia e relativi aggiuntivi oneri per lo Stato.

In particolare, all'articolo 1, si propone di sostituire il punto D4 dell'allegato III al citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, relativo alla condizione di guarigione della persona affetta da epilessia. Attualmente, per considerare una persona «clinicamente guarita», e quindi non più soggetta a restrizioni o limitazioni, è richiesta una certificazione del medico specialista dell'assenza di episodi di crisi epilettiche da almeno 10 anni, in assenza di trattamento farmacologico. Con la modifica in esame, sarà sufficiente la certificazione, in evidenza scientifica, da parte del medico specialista e anche da parte della competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, per considerare «clinicamente guarita» la persona.

Per persona clinicamente guarita si intende quella che non presenta un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare una patologia e, nel caso dell'epilessia, tale condizione è distinta dalla remissione clinica di una persona affetta da epilessia che controlla completamente le crisi grazie alla terapia farmacologica.

L'uso improprio del termine «guarigione» nel riferirsi, invece, alla mera remissione clinica in terapia ha generato e genera nella quotidianità

delle persone con epilessia grandi criticità che rendono necessaria un'iniziativa legislativa per superare ogni ambiguità e riconoscere alla relativa competenza medica specialistica il giusto riconoscimento.

Per quanto riguarda il rilascio della patente di guida, rimane il requisito dei 5 anni senza episodi di crisi e in assenza di terapia farmacologica, per le patenti del Gruppo 1 (patenti A e B), e di 10 anni per le patenti del Gruppo 2 (patenti C, D e K), ai sensi dell'Allegato III della direttiva 2009/113/CE, corrispondente all'Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011.

All'articolo 2 si prevedono misure a tutela delle persone con epilessia in condizione di farmaco-resistenza. Innanzitutto, per imporre qualsiasi limitazione a una persona a causa di crisi epilettica o epilessia, sarà necessaria la certificazione del medico specialista. In secondo luogo, viene stabilita una tutela per le persone che si trovano in fase di transizione tra la certificazione dello stato invalidante e la remissione della patologia, in cui molto spesso si verifica la perdita del posto di lavoro.

Inoltre, si prevedono agevolazioni per le persone affette da epilessie farmaco-resistenti che risultano penalizzate nel mondo del lavoro, stabilendo che tali persone hanno diritto ad accedere al collocamento mirato e al riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Infine, si garantisce, agli alunni con epilessia che lo necessitino, la somministrazione non specialistica dei farmaci in orario scolastico.

All'articolo 3 si affronta la necessaria tutela a quanti abbiano conseguito il controllo delle crisi epilettiche con adeguata e tollerata terapia.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

Infine, con l'articolo 5, intervenendo su quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, si definiscono condizioni e tempi per il rilascio e il rinnovo dell'idoneità alla guida per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi, nonché delle persone con forme di epilessia che non compromettono la guida.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1110) ***Deputati MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, illustra il disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando che questo si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico

sulle società partecipate), al fine di consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, quindi, che il vigente articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire società, o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Rispetto a tale divieto generale, l'articolo 4 prevede alcune deroghe.

Il provvedimento in esame aggiunge, quindi, una nuova deroga all'articolo 4 del Testo unico, per consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

La relatrice ricorda che, ad oggi, nel settore lattiero-caseario, risultano partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, e la centrale del latte d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Inoltre, nel settore lattiero caseario operano anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.

Per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice ritiene che sarebbe opportuno specificare – come è già indicato per esempio nella deroga di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del Testo unico – che la partecipazione pubblica debba avvenire «nel rispetto della disciplina europea» e, in particolare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e, ove applicabile, nel rispetto della direttiva 2006/111/CE in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

La direttiva 2006/111/CE, infatti, impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari da enti pubblici ad imprese controllate da questi, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono a comportarsi verso le imprese da essi controllate in modo meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato. Ogni qualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, potrebbe configurarsi un situazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato europeo. Sono, tuttavia, escluse dagli obblighi di trasparenza, di cui alla direttiva, le partecipazioni in imprese pubbliche di servizi qualora gli aiuti ad esse erogati non possano incidere sensibilmente sugli scambi fra Stati membri, e le partecipazioni in imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1137) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute tre note da parte del Ministero degli affari esteri, a risposta delle richieste di chiarimento emerse durante la discussione in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(*Doc.* LXXXVI, n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***

(*Doc.* LXXXVII, n. 2) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno 2019.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato il subemendamento 11.4/100 e che gli emendamenti 13.27, 13.29, 15.33 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, mentre l'emendamento 20.0.1 (testo 2) è riformulato in un testo 3.

Sono stati, inoltre, ritirati i tre emendamenti 14.1, 15.2 e 22.2.

Tutti i senatori del Gruppo M5S in Commissione hanno aggiunto la propria firma ai reciproci ordini del giorno ed emendamenti, nonché a quelli della senatrice L'Abbate, mentre tutti i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/944/6/14 e all'emendamento 13.27 (testo 2).

Sono stati inoltre riformulati in testi 2 i tre ordini del giorno G/944/3/14, G/944/5/14 e G/944/8/14.

Infine, sono stati presentati gli ordini del giorno G/944/13/14 (già emendamento 15.43), G/944/14/14 (già subemendamento 20.0.1/2), a cui i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma, e G/944/15/14 (già emendamento 11.2), a cui i Senatori del Gruppo M5S hanno aggiunto la propria firma.

La senatrice GINETTI *(PD)* stigmatizza il grave ritardo nell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea all'esame della Commissione. Anche in considerazione del fatto che il provvedimento dovrà subire verosimilmente un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati, ritiene necessario procedere in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* legislativo presso il Senato.

Il presidente-relatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda, al riguardo, che l'ultima legge di delegazione approvata copriva l'arco temporale biennale relativo al periodo 2016-2017 e che pertanto si era reso necessario allora, come si rende necessario oggi, il doveroso approfondimento di questioni che sono strategiche per gli interessi dell'Italia. A ciò aggiunge che egli ha assunto da poco il ruolo di relatore del provvedimento, dopo l'elezione al Parlamento europeo della collega Bonfrisco. Assicura peraltro che le votazioni in merito al disegno di legge inizieranno la prossima settimana.

Si apre quindi una discussione incidentale in merito alle modalità di illustrazione e votazione degli emendamenti, cui partecipano i senatori FEDELI *(PD)*, TESTOR *(FI-BP)*, PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, LOREFICE *(M5S)* e FAZZOLARI *(FdI)*, all'esito della quale il presidente-relatore BOSSI propone di procedere con la contestuale illustrazione e votazione degli emendamenti, articolo per articolo.

La Commissione conviene.

Il senatore FAZZOLARI *(FdI)* ritiene necessario assicurare tempi congrui e predeterminati per l'esame del provvedimento, anche per consentire a tutti i Gruppi di poter prendere cognizione delle diverse riformulazioni che si susseguono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 luglio, avrà luogo alle ore 12,30 anziché alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1123

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'accordo in ratifica è volto a rafforzare la cooperazione politica ed economica tra Unione europea e Repubblica d'Armenia, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità: consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d'Armenia; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni; sostenere gli sforzi della Repubblica d'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'Unione europea; intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse;

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 944

G/944/3/14 (testo 2)

RUSSO, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del mozzamento della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive del benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4 febbraio 2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1º gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo «Prescrizioni e cronoprogramma» presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

successivamente, la stessa Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, con nota prot. 11019 del 19 aprile 2019, ha fornito a tutto il territorio nazionale ulteriori indicazioni ai Servizi veterinari circa i controlli ufficiali a cui attenersi, prevedendo in particolare la registrazione nel Sistema Vetinfo degli esiti di tutti i controlli ispettivi previsti da Condizionalità o dagli altri piani, entro 30 giorni dalla loro compilazione. Inoltre, è stato ridefinito, per ora limitatamente alla specie suina, il criterio di programmazione dei controlli ufficiali minimi su base annuale che dal 2020 sarà basata sulla popolazione suina presente negli allevamenti secondo l'ultimo censimento disponibile;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi siano condizioni di vita favorevoli per gli animali allevati, durante il trasporto e fino alla macellazione,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625, a garantire la stringente applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali in tema di suinocoltura, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE e del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini.

G/944/5/14 (testo 2)

MORONESE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

proprio in riferimento alla gestione dei rifiuti sull'Italia gravano pesanti procedure di infrazione e relative sentenze di condanna della Corte di giustizia che sono già costate allo stato italiano oltre 350 milioni di euro in sanzioni;

è però in generale l'ambiente a costituire un problema sistemico di adeguamento alle prescrizioni europee: sono ben 16 le procedure di infrazione aperte in tema ambientale, il numero più alto per materia sulle 71 al momento pendenti;

tra le concause di elementi che hanno determinato le condanne dell'Italia sulle tematiche ambientali, non è trascurabile l'inerzia degli enti locali e regionali chiamati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del diritto europeo;

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre, attraverso appositi interventi normativi, per quanto riguarda le adempienze in materia ambientale il rafforzamento degli strumenti di controllo verso le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati coinvolti dalle procedure di infrazione ai sensi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e delle forme del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

G/944/8/14 (testo 2)

LA MURA, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 21 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modificala direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

il disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi da osservare in sede di recepimento della predetta direttiva, che il Governo assicuri che le norme introdotte a favore dell'efficienza energetica favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività;

la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio sottolinea l'importanza di garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dello stesso, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffrescamento;

considerato che:

il settore dell'edilizia civile rappresenta il principale fattore per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi al 2030 e che in questo contesto è determinante intervenire sulla climatizzazione, che rappresenta oltre l'80 per cento dei consumi degli edifici;

la Proposta di Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, che l'Italia ha inviato alla Commissione europea lo scorso 9 gennaio, prevede una serie di importanti interventi a favore dell'efficientamento energetico, tra cui la riduzione dei consumi di energia primaria, rispetto allo scenario PRIMES 2007, del 43 per cento a fronte dell'obiettivo dell'UE del 32,5 per cento;

sebbene l'Italia sia il secondo mercato in Europa sia per la produzione di apparecchi per il riscaldamento sia per il numero di pezzi venduti, i tre quarti degli edifici presenti sul nostro territorio sono inefficienti dal punto di vista energetico, anche in considerazione del fatto che molte abitazioni sono dotate di caldaie, la cui età media è spesso superiore a 15 anni, e che, pertanto, risultano obsolete, tenuto conto delle soluzioni meno inquinanti presenti sul mercato;

tenuto conto, inoltre, che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti fino al 31.12.2019. In particolare, nell'ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute, se la sostituzione ha luogo con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione evoluti, mentre è pari al 50 per cento, qualora l'impianto originario sia sostituito con impianti dotati di caldaie a condensazione al-

meno in classe A e caldaie a biomassa. È, inoltre, contemplatala detrazione d'imposta pari al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia tra cui sono ricomprese le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici,

impegna, quindi, il Governo:

in sede di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, secondo i principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 21, a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di assicurare l'ottimizzazione del rapporto costi e benefici nella promozione di misure volte a sostenere l'efficienza energetica tra le quali:

revocare, ai fini di orientare il mercato verso soluzioni efficienti e meno inquinanti, la possibilità di incentivazione perle caldaie energeticamente meno efficienti.

G/944/13/14

MORONESE, DI MICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che l'emanazione delle nuove direttive UE e in particolare la definizione dei nuovi e ambiziosi *target* di riciclo e smaltimento in discarica richiede una rivalutazione delle strategie nazionali di gestione dei rifiuti che tengano anche in considerazione l'estrema disomogeneità presente sul territorio in termini di efficienza della raccolta differenziata e di dotazioni impiantistiche;

nella definizione delle strategie volte al raggiungimento degli obiettivi è di primaria importanza una valutazione del risultato ambientale complessivo generato dalle scelte gestionali applicabili e in tal senso lo strumento dello studio del ciclo di vita può fornire un importante supporto;

impegna il Governo:

a definire e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un'economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi pro-

gressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

a individuare il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo.

G/944/14/14

PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l'emendamento del relatore 20.0.1 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013;

al momento, relativamente ai prodotti alimentari, l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale rischia di disattivare l'importanza dell'utilizzo degli ingredienti nel settore dell'agroalimentare, in quanto affida alla sola origine doganale l'indicazione dell'effettiva provenienza di un prodotto;

l'origine doganale è una norma di natura fiscale che risulta estesa anche alla marcatura dell'origine dei prodotti alimentari, che rischia di non tutelare il consumatore finale;

in merito alle false e fallaci indicazioni di origine e sulla provenienza di prodotti o merci, sono sorti diversi problemi interpretativi in sede di applicazione dell'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

risulta, quindi, prioritario introdurre un quadro disciplinare coerente con le normative in materia di *Made in Italy*, tutelando, nel settore agroalimentare, il principio di correlazione tra la provenienza e la qualità di un prodotto, inserendo altresì un presidio alla correttezza delle indicazioni di origine tramite un coerente apparato sanzionatorio,

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, di specificare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari rispetto alla disciplina sulle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4 commi 49 e 49-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

G/944/15/14

PUCCIARELLI, CASOLATI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

il regolamento (UE) 2017/625, pubblicato in data 7 aprile 2017, ha stabilito regole integrate per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per esseri umani, animali e piante lungo la catena agroalimentare;

le norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, sono oggetto dell'articolo 11, comma 3, lettera e, del disegno di legge in esame che, inoltre, prevede di rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, adeguando le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali;

nello specifico, l'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, norma da un lato la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, stabilendo un incremento delle tariffe che deve essere utilizzato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, dall'altro prevedendo tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire differenti tipi di risorse rispetto a quelle previste dal comma 3, lettera *e)*, dell'articolo in oggetto, al fine di evitare l'inserimento di nuove tariffe o l'incremento di quelle vigenti.

Art. 11.

11.4/100

IL RELATORE

All'emendamento 11.4, lettera c)*, capoverso* «c-*bis*»*, sostituire le parole:* «lettere *b), g), i)* e *j)* dello stesso regolamento»*, con le seguenti:* «lettere *g), i)* e *j)* dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento».

Art. 13.

13.27 (testo 2)

LA MURA, GIANNUZZI, BRIZIARELLI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il punto 3), aggiungere il seguente:*

«*3-bis)* prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, »uno contro zero« dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.29 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c)*, dopo il punto 4), aggiungere, in fine, il seguente punto:* «5) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014».

Art. 15.

15.33 (testo 2)

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Al comma 1), lettera g)*, dopo le parole:* «sistemi di gestione dei rifiuti»*, aggiungere le seguenti:* «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità».

Art. 20.

20.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria
(1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario
S. 1110, approvato dalla Camera
(Parere alla 9ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME *(M5S), relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 13 febbraio 2019.

Rileva come la proposta di legge si componga di un solo articolo, che aggiunge un nuovo comma 9-*quater* all'articolo 4 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, stabilendo che le disposizioni del medesimo articolo 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. Il richiamato articolo 4 stabilisce in sostanza il divieto, per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in

tali società. Il medesimo articolo 4 attribuisce altresì, al comma 9, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di regione e province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo a specifiche società a partecipazione pubblica (la competenza dei Presidenti di regione e delle province autonome è circoscritta alle società partecipate dall'ente territoriale di appartenenza). Ricorda, inoltre, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2017, su richiesta del Sindaco di Brescia, è stata autorizzata la centrale del latte di Brescia a derogare all'obbligo di dismissioni. Rileva come ad oggi risultino, quindi, partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Risultano svolgere la propria attività nel settore lattiero caseario anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale. Il comma 9-*ter*, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 891, della legge n. 205 del 2017) fa poi salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le disposizioni sulle attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali possono essere ricondotte alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto volta a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 326 del 2008).

Segnala altresì come, con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, lettere *a), b), c), e), i), l)* e *m)*, numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale è stato poi adottato il testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Ricorda, infine che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 229 del 2013, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo

a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale. La Corte ha, quindi, ritenuto che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni del citato articolo 18 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti la forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili entrambi alla competenza esclusiva del legislatore statale. Pertanto, su tale tema la Corte delinea la concorrenza di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione: per tali ragioni, la Corte ha asserito che spetta al Governo dare attuazione ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega per l'emanazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica solo dopo aver svolto idonee trattative con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, sede che la giurisprudenza costituzionale considera come la più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.

Alla luce della giurisprudenza richiamata, sottolinea che – in coerenza con il parere già espresso nel corso dell'*iter* alla Camera – il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene il rispetto delle competenze regionali; esso infatti, da un lato, interviene su un aspetto ordinamentale riconducibile agli ambiti materiali di esclusiva competenza statale sulla «tutela della concorrenza» e sull'«ordinamento civile» e, dall'altro lato, comporta in concreto un ampliamento degli ambiti di intervento regionale, consentendo il mantenimento di una specifica tipologia di partecipazioni. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 13,05.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 13,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(Deliberazione di una proroga del termine e integrazione del programma)

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 31 luglio 2019 e l'integrazione del programma con le audizioni dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle ore 13,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Proposta di legge S. 1110
Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge S. 1110, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 13 febbraio 2019;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile», affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l),* della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e),* della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 2 luglio 2019

Comitato XIV

Intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell'informazione

Riunione n. 2

Coordinatore: VERINI *(PD)*

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,55

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti

La Commissione, in seduta segreta, esamina le linee guida di un programma di declassificazione di documenti. La relatrice, onorevole SALA-

FIA *(M5S)*, espone i contenuti della proposta elaborata dal Comitato sul regime degli atti. Intervengono il PRESIDENTE e i senatori GIARRUSSO *(M5S)*, MIRABELLI *(PD)*, CALIENDO *(FI-BP)* e ENDRIZZI *(M5S)*.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa alle ore 20,50.

Intervengono il PRESIDENTE, i senatori MIRABELLI *(PD)*, GIARRUSSO *(M5S)* e ENDRIZZI *(M5S)*, nonché il deputato CANTALAMESSA *(Lega)*.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,55, è ripresa alle 21,00.

Intervengono il PRESIDENTE e i senatori GIARRUSSO *(M5S)* e MIRABELLI *(PD)*, il quale ultimo propone il rinvio al Comitato sul regime degli atti di una parte del dispositivo di declassificazione al fine di un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del senatore Mirabelli, che risulta approvata all'unanimità.

La Commissione conviene sui restanti contenuti del documento proposto dall'onorevole Salafia.

La seduta, sospesa alle ore 21,05, è ripresa alle 21,07 in regime di piena pubblicità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Ricorda inoltre all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Luigi Patronaggio e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor Luigi PATRONAGGIO, dopo aver ringraziato la Commissione per la solidarietà espressa in relazione alle minacce di cui è stato recentemente destinatario, svolge una relazione sull'azione di contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani svolta dalla Procura di Agrigento, riferendo alcuni dati relativi alla provenienza dei flussi migratori, alle connessioni con le organizzazioni criminali e straniere e al contesto normativo nazionale ed internazionale.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, i senatori GIARRUSSO *(M5S)*, MIRABELLI *(PD)*, CALIENDO *(FI-BP)*, URRARO *(M5S)* e FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, nonché i deputati CANTALAMESSA *(Lega)*, PAOLINI *(Lega)*, FERRO *(FDI)*, MIGLIORINO *(M5S)*, TONELLI *(Lega)*, PRETTO *(Lega)* e DARA *(Lega)*.

Il dottor PATRONAGGIO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Patronaggio e dichiara conclusa l'audizione.

SUI CONSULENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 26 giugno 2019, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e limitato del dottor Ludovico Vaccaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dell'avvocato Civita Di Russo, indicata dal deputato Tonelli, e del magistrato Antonio Del Coco che ha già preso parte ai lavori della Commissione durante la scorsa legislatura con particolare riferimento ai Comitati su Mafie pugliesi e Gioco lecito e illecito. Comunica inoltre che è stato deliberato quale ufficiale di collegamento della DIA, il colonnello dell'Arma dei carabinieri Luigi Grasso.

La seduta termina alle ore 22,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Orario: dalle ore 11,12 alle ore 12,37

AUDIZIONE INFORMALE DI PARTI SOCIALI COINVOLTE NEL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Sono presenti Fabio Pascarella e Chiara Fiori, responsabili dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati.

Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES *(M5S)*, Pietro LOREFICE *(M5S)*, il deputato Alberto ZOLEZZI *(M5S)*, nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra),* risponde ai quesiti posti.

Chiara FIORI, *area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra),* interviene per una precisazione.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 10,05 alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 2 luglio 2019

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CONZATTI

Sono presenti il dottor Piero Fioretti, assessore alle politiche sociali della Regione Abruzzo, il dottor Michele Colavita, coordinatore tecnico della Commissione politiche sociali, dirigente Regione Molise, la dottoressa Giulia Sannolla, funzionario del Servizio minori, famiglie e pari opportunità della Regione Puglia, la dottoressa Vittoria Doretti, responsabile U.O. Educazione e promozione alla salute, task force *codice rosa Asl 9 di Grosseto per la Regione Toscana, la signora Evelina Melone e il dottor Stefano Mirabelli della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.*

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione del Coordinatore della Commissione politiche sociali nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Luigi Mazzuto

La PRESIDENTE introduce l'audizione del Coordinatore della Commissione politiche sociali nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Luigi Mazzuto.

Il coordinatore MAZZUTO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all'audito le senatrici VALENTE *(PD)*, MAIORINO *(M5S)* e CONZATTI *(FI-BP)*, alle quali risponde, fornendo i chiarimenti richiesti il coordinatore MAZZUTO. Forniscono altresì ulteriori chiarimenti la dottoressa SANNOLLA e la dottoressa DORETTI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 12,25 alle ore 12,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,50

ERRATA CORRIGE

Nel 196º resoconto sommario delle Giunte e Commissioni parlamentari di martedì 28 maggio 2019, seduta della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori, a pagina 30, 6º capoverso, alla 3ª riga, sostituire le parole: *«Rappresenta che, prima del 2017, il saldo negativo della gestione previdenziale non emergeva perché di anno in anno l'apporto di immobili al fondo ha determinato delle plusvalenze»,* con: *«Rappresenta che il fenomeno dell'apporto dei beni di proprietà ai fondi immobiliari è in via recessiva. Alla fine del 2017 gli immobili ancora in proprietà dell'INPGI erano pochissimi, per un valore di appena 7 milioni di euro. La gran parte degli immobili è stata già conferita e anche le plusvalenze da apporto nel 2017 si sono ridotte a circa 20 milioni di euro. In questa misura, limitata rispetto al passato, esse hanno influenzato positivamente il conto economico. Ciononostante questi 20 milioni di euro non sono stati sufficienti per riportare in positivo l'esito della gestione economica».*

€ 7,60